SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 228

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 28 settembre 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 177/L

DECRETO LEGISLATIVO 17 agosto 1999, n. **334.**

Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.

99G0406

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 4 agosto 1999, n. **333.**

Attuazione della direttiva n. 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore degli enti creditizi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 33, comma 1, della legge 24 aprile 1998, n. 128, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva n. 95/26/CE del Consiglio del 29 giugno 1995, relativa al rafforzamento della vigilanza prudenziale in tutto il settore dei servizi finanziari, e, in particolare, considerate le modifiche apportate alle direttive n. 77/780/CEE e n. 89/646/CEE, in materia di enti creditizi;

Vista la direttiva n. 98/33/CE del Consiglio del 22 giugno 1998, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio e, in particolare, l'articolo 1, che modifica l'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva n. 77/780/CEE;

Vista la direttiva n. 77/780/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1977, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;

Considerato che la citata direttiva n. 95/26/CE è in corso di recepimento per la parte relativa al rafforzamento della vigilanza in materia di assicurazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 maggio 1999;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 1999;

Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri degli affari esteri e di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Definizioni

1. Dopo la lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 1 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di seguito denominato: «testo unico», è inserita la seguente:

«*d-bis)* "COVIP" indica la commissione di vigilanza sui fondi pensione;».

2. Dopo la lettera *i)* del comma 1 dell'articolo 1 del testo unico è aggiunta la seguente:

«*l)* "autorità competenti" indica, a seconda dei casi, uno o più fra le autorità di vigilanza sulle banche, sulle imprese di investimento, sugli organismi di investimento collettivo del risparmio, sulle imprese di assicurazione e sui mercati finanziari».

3. Dopo la lettera *l)* del comma 1 dell'articolo 1 del testo unico è aggiunta la seguente:

«*m)* "Ministro del tesoro" indica il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

4. Dopo la lettera *g)* del comma 2 dell'articolo 1 del testo unico è aggiunta la seguente:

«*h)* "stretti legami": i rapporti tra una banca e un soggetto italiano o estero che:

1) controlla la banca;

2) è controllato dalla banca;

3) è controllato dallo stesso soggetto che controlla la banca;

4) partecipa al capitale della banca in misura pari almeno al 20% del capitale con diritto di voto;

5) è partecipato dalla banca in misura pari almeno al 20% del capitale con diritto di voto».

5. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 del testo unico è aggiunto il seguente:

«*3.* La Banca d'Italia, può ulteriormente qualificare, in conformità delle deliberazioni del CICR, la definizione di stretti legami prevista dal comma 2, lettera *h)*, al fine di evitare situazioni di ostacolo all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza».

Art. 2.

Segreto d'ufficio e collaborazione tra autorità

1. Il comma 1 dell'articolo 7 del testo unico è sostituito dal seguente:

«*1.* Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della Banca d'Italia in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti da segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del Ministro del tesoro, Presidente del CICR. Il segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria quando le informazioni richieste siano necessarie per le indagini, o i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente».

2. I commi 5, 6, 7, 8, 9, 9-*bis* e 10 dell'articolo 7 del testo unico sono sostituiti dai seguenti:

«*5.* La Banca d'Italia, la CONSOB, la COVIP, l'ISVAP e l'UIC collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Detti organismi non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio.

6. La Banca d'Italia collabora, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità competenti degli Stati comunitari, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Le informazioni ricevute dalla Banca d'Italia possono essere trasmesse alle autorità italiane competenti, salvo diniego dell'autorità dello Stato comunitario che ha fornito le informazioni.

7. Nell'ambito di accordi di cooperazione e di equivalenti obblighi di riservatezza, la Banca d'Italia può scambiare informazioni preordinate all'esercizio delle funzioni di vigilanza con le autorità competenti degli Stati extracomunitari; le informazioni che la Banca d'Italia ha ricevuto da un altro Stato comunitario possono essere comunicate soltanto con l'assenso esplicito delle autorità che le hanno fornite.

8. La Banca d'Italia può scambiare informazioni con autorità amministrative o giudiziarie nell'ambito di procedimenti di liquidazione o di fallimento, in Italia o all'estero, relativi a banche, succursali di banche italiane all'estero o di banche comunitarie o extracomunitarie in Italia, nonché relativi a soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata. Nei rapporti con le autorità extracomunitarie lo scambio di informazioni avviene con le modalità di cui al comma 7.

9. La Banca d'Italia può comunicare ai sistemi di garanzia italiani e, a condizione che sia assicurata la riservatezza, a quelli esteri informazioni e dati in suo possesso necessari al funzionamento dei sistemi stessi.

10. Nel rispetto delle condizioni previste dalle direttive comunitarie applicabili alle banche, la Banca d'Italia può scambiare informazioni con altre autorità e soggetti esteri indicati dalle direttive medesime».

Art. 3.

Autorizzazione all'attività bancaria

1. Dopo la lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 14 del testo unico è inserita la seguente:

«*a-bis)* la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica;».

2. Dopo la lettera *e)* del comma 1 dell'articolo 14 del testo unico è aggiunta la seguente:

«*f)* non sussistano, tra la banca o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza».

Art. 4.

Norme finali in materia di soggetti operanti nel settore finanziario

1. Il comma 3 dell'articolo 114 del testo unico è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LETTA, *Ministro per le politiche comunitarie*

AMATO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

DILIBERTO, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli*: DILIBERTO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— La direttiva 95/26/CE del Consiglio del 29 giugno 1995 reca: «Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 77/780/CEE e 89/646/CEE relative agli enti creditizi, le direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE relative alle assicurazioni diverse dalle assicurazioni sulla vita, le direttive 79/267/CEE e 92/96/CEE relative alle assicurazioni sulla vita, la direttiva 93/22/CEE relativa ai servizi di investimento e la direttiva 85/611/CEE in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.) al fine di rafforzare la vigilanza prudenziale».

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione prevede che l'esercizio della funzione legislativa può essere delegato al Governo con determinazione di principi e criteri direttivi solo per un tempo limitato ed in relazione ad oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il testo dell'art. 33, comma 1, della legge 24 aprile 1998, n. 128 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 1995-1997), è il seguente:

«Art. 33 *(Imprese finanziarie: criteri di delega).* — 1. Al fine di rafforzare la vigilanza prudenziale in tutto il settore dei servizi finanziari, il Governo è delegato a emanare uno o più decreti legislativi per adeguare ai principi e alle prescrizioni della direttiva 95/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio la normativa nazionale delle imprese finanziarie: banche, società di intermediazione mobiliare, organismi di investimento collettivo in valori mobiliari e imprese di assicurazione».

— La direttiva 77/780/CEE del 12 dicembre 1977 reca: "Prima direttiva del Consiglio relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio".

— La direttiva 89/646/CEE del 15 dicembre 1989 reca: "Seconda direttiva del Consiglio relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio e recante modifica della direttiva 77/780/CEE".

— La direttiva 98/33/CE del 22 giugno 1998 reca: "Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica l'art. 12 della direttiva 77/780/CEE del Consiglio relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio, gli articoli 2, 5, 6, 7, 8 e gli allegati II e III della direttiva 89/647/CEE relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi e l'art. 2 e l'allegato II della direttiva 93/6/CEE del Consiglio relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi". Se ne riporta il testo del relativo art. 1:

«Art. 1. — L'art. 12, paragrafo 3, della direttiva 77/780/CEE è sostituito dal testo seguente: "Gli Stati membri possono concludere con le autorità competenti di Paesi terzi e con le autorità o organi di tali Paesi definite al paragrafo 5 e al paragrafo 5-*bis* accordi di cooperazione che prevedano scambi d'informazioni solo a condizione che le informazioni comunicate beneficino di garanzie in ordine al segreto d'ufficio almeno equivalenti a quelle previste dal presente articolo. Questo scambio di informazioni deve avere lo scopo di contribuire all'esecuzione del compito di vigilanza da parte delle autorità o organi suddetti.

Se le informazioni provengono da un altro Stato membro, esse non possono essere diffuse senza l'esplicito accordo delle autorità competenti che le hanno fornite e, nel caso, soltanto per gli scopi per i quali dette autorità hanno dato il loro accordo."».

— Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, reca: «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia».

— Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, reca: «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52».

— Per il titolo della citata direttiva 95/26/CE si veda in nota al titolo.

Note all'art. 1:

— Si riportano il testo dell'art. 1 del citato decreto legislativo n. 385/1993, modificato dal presente decreto legislativo, nel testo vigente per effetto delle modifiche da quest'ultimo introdotte.

Al fine di agevolare la comprensione del testo si ritiene opportuno riportare per intero il contenuto dell'articolo modificato:

«Art. 1 *(Definizioni).* — 1. Nel presente decreto legislativo l'espressione:

a) "autorità crecitizie" indica il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, il Ministro del tesoro e la Banca d'Italia;

b) "banca" indica l'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria;

c) "CICR" indica il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;

d) "CONSOB" indica la Commissione nazionale per le società e la borsa;

d-bis) "COVIP" indica la Commissione di vigilanza sui fondi pensione;

e) "ISVAP" indica l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

f) "UIC" indica l'Ufficio italiano dei cambi;

g) "Stato comunitario" indica lo Stato membro della Comunità europea;

h) "Stato extracomunitario" indica lo Stato non membro della Comunità europea;

i) "legge fallimentare" indica il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

l) "autorità competenti" indica, a seconda dei casi, uno o più fra le autorità di vigilanza sulle banche, sulle imprese di investimento, sugli organismi di investimento collettivo del risparmio, sulle imprese di assicurazione e sui mercati finanziari;

m) "Ministro del tesoro" indica il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

2. Nel presente decreto legislativo si intendono per:

a) "banca italiana": la banca avente sede legale in Italia;

b) "banca comunitaria": la banca avente sede legale e amministrazione centrale in un medesimo Stato comunitario diverso dall'Italia;

c) "banca extracomunitaria": la banca avente sede legale in uno Stato extracomunitario;

d) "banche autorizzate in Italia": le banche italiane e le succursali in Italia di banche extracomunitarie;

e) "succursale" una sede che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di una banca e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attività della banca;

f) "attività ammesse al mutuo riconoscimento": le attività di:

1) raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione;

2) operazioni di prestito (compreso in particolare il credito al consumo, il credito con garanzia ipotecaria, il factoring, le cessioni di credito pro soluto e pro solvendo, il credito commerciale incluso il «forfaiting»;

3) leasing finanziario;

4) servizi di pagamento;

5) emissione e gestione di mezzi di pagamento (carte di credito, «travellers cheques», lettere di credito);

6) rilascio di garanzie e di impegni di firma;

7) operazioni per proprio conto o per conto della clientela in:

strumenti di mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, ecc.);

cambi;

strumenti finanziari a termine e opzioni;

contratti su tassi di cambio e tassi d'interesse;

valori mobiliari;

8) partecipazione alle emissioni di titoli e prestazioni di servizi connessi;

9) consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché consulenza e servizi nel campo delle concentrazioni e del rilievo di imprese;

10) servizi di intermediazione finanziaria del tipo "money broking";

11) gestione o consulenza nella gestione di patrimoni;

12) custodia e amministrazione di valori mobiliari;

13) servizi di informazione commerciale;

14) locazione di cassette di sicurezza;

15) altre attività che, in virtù delle misure di adattamento assunte dalle autorità comunitarie, sono aggiunte all'elenco allegato alla seconda direttiva in materia creditizia del Consiglio delle Comunità europee n. 89/646/CEE del 15 dicembre 1989;

g) "intermediari finanziari": i soggetti iscritti nell'elenco previsto dall'art. 106;

h) «stretti legami»: i rapporti tra una banca e un soggetto italiano o estero che:

1) controlla la banca;

2) è controllato dalla banca;

3) è controllato dallo stesso soggetto che controlla la banca;

4) partecipa al capitale della banca in misura pari almeno al 20% del capitale con diritto di voto.

5) è participato dalla banca in misura pari almeno al 20% del capitale con diritto di voto.

3. La Banca d'Italia, può ulteriormente qualificare, in conformità delle deliberazioni del CICR, la definizione di stretti legami prevista dal comma 2, lettera h), *al fine di evitare situazioni di ostacolo all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza».*

Nota all'art. 2:

— Si riporta il testo vigente dell'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 385/1993, come modificato dal presente decreto legislativo:

«Art. 7 *(Segreto d'ufficio e collaborazione tra autorità). — 1. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della Banca d'Italia in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti da segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del Ministro del tesoro, presidente del CICR. Il segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria quando le informazioni richieste siano necessarie per le indagini o i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente.*

2. I dipendenti della Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno l'obbligo di riferire esclusivamente al Governatore tutte le irregolarità constatate, anche quando assumano la veste di reati.

3. I dipendenti della Banca d'Italia sono vincolati dal segreto d'ufficio.

4. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono le informazioni e le altre forme di collaborazione richieste dalla Banca d'Italia, in conformità delle leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti.

5. *La Banca d'Italia, la CONSOB, la COVIP, l'ISVAP e l'UIC collaborano tra loro anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Detti organismi non possono reciprocamente opporsi al segreto d'ufficio.*

6. *La Banca d'Italia collabora anche mediante scambio di informazioni, con le autorità competenti degli Stati comunitari, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Le informazioni ricevute dalla Banca d'Italia possono essere trasmesse alle autorita italiane competenti, salvo diniego dell'autorità dello Stato comunitario che ha fornito le informazioni.*

7. *Nell'ambito di accordi di cooperazione e di equivalenti obblighi di riservatezza, la Banca d'Italia può scambiare informazioni preordinate all'esercizio delle funzioni di vigilanza con le autorità competenti degli Stati extracomunitari; le informazioni che la Banca d'Italia ha ricevuto da un altro Stato comunitario possono essere comunicate soltanto con l'assenso esplicito delle autorità che le hanno fornite.*

8. *La Banca d'Italia può scambiare informazioni con autorità amministrative o giudiziarie nell'ambito di procedimenti di liquidazione o di fallimento, in Italia o all'estero, relativi a banche, succursali di banche italiane all'estero o di banche comunitarie o extracomunitarie in Italia, nonché relativi a soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata. Nei rapporti con le autorità extracomunitarie lo scambio di informazioni avviene con le modalità di cui al comma 7.*

9. *La Banca d'Italia può comunicare ai sistemi di garanzia italiani e, a condizione che sia assicurata la riservatezza, a quelli esteri informazioni e dati in suo possesso necessari al funzionamento dei sistemi stessi.*

10. *Nel rispetto delle condizioni previste dalle direttive comunitarie applicabili alle banche, la Banca d'Italia può scambiare informazioni con altre autorità e soggetti esteri indicati dalle direttive medesime*».

Nota all'art. 3:

— Si riporta il testo vigente dell'art. 14 del più volte citato decreto legislativo n. 385/1993, come modificato dal presente decreto legislativo:

«Art. 14 *(Autorizzazione all'attività bancaria).* — 1. La Banca d'Italia autorizza l'attività bancaria quando ricorrano le seguenti condizioni:

a) sia adottata la forma di società per azioni o di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata;

a-bis) *la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica;*

b) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia;

c) venga presentato un programma concernente l'attività iniziale, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;

d) i partecipanti al capitale abbiano i requisiti di onorabilità stabiliti dall'art. 25 e sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 19;

e) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di professionalità e di onorabilità indicati nell'art. 26;

f) *non sussistano, tra la Banca o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.*

2. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione.

3. Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti l'autorizzazione del comma 1.

4. Lo stabilimento in Italia della prima succursale di una banca extracomunitaria è autorizzato con decreto del Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, sentita la Banca d'Italia. L'autorizzazione è comunque subordinata al rispetto di condizioni corrispodenti a quelle del comma 1, lettere *b)*, *c)* ed *e)*. L'autorizzazione è rilasciata tenendo anche conto della condizione di reciprocità».

Nota all'art. 4:

— Si riporta il testo vigente dell'art. 114 del ripetuto decreto legislativo n. 385/1993, come modificato dal presente decreto legislativo:

«Art. 114 *(Norme finali).* — 1. Fermo quanto disposto dall'art. 18, il Ministro del tesoro disciplina l'esercizio nel territorio della Repubblica, da parte di soggetti aventi sede legale all'estero, delle attività indicate nell'art. 106, comma 1.

2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai soggetti già sottoposti, in base alla legge, a forme di vigilanza sostanzialmente equivalenti sull'attività finanziaria svolta. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC, verifica se sussistono le condizioni per l'esenzione».

99G0407

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 9 settembre 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Lecce.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA PUGLIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e di decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998, con il quale il direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente competenti ad emanare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, che ha sostituito l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il telex in data 30 agosto 1999, con il quale il dirigente dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Lecce ha comunicato il mancato funzionamento del proprio ufficio il 30 agosto 1999 per motivi tecnici dell'impianto del sistema informatico;

Vista la nota prot. n. 3181/99 del 31 agosto 1999, con la quale il medesimo dirigente ha comunicato che il sistema informatico dell'ufficio è stato riattivato nella serata del 30 agosto 1999, e che pertanto l'ufficio medesimo è stato riaperto al pubblico il giorno successivo;

Vista la nota prot. n. 2821/99 del 2 settembre 1999, con la quale la Procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Lecce ha proposto l'emissione del decreto di sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari ricadenti nel giorno suindicato;

Decreta:

Il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Lecce è accertato per il giorno 30 agosto 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 9 settembre 1999

Il direttore regionale: GIAMMARINO

99A7990

DECRETO 16 settembre 1999.

Aggiudicazione delle concessioni per la raccolta delle scommesse ippiche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
DEL MINISTERO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DEI SERVIZI GENERALI E DEL PERSONALE DEL
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto l'art. 3, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede che l'organizzazione e la gestione dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli sono riservate ai Ministeri delle finanze e per le politiche agricole;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, in attuazione del predetto art. 3, comma 78, della citata legge n. 662 del 1996, con il quale si e provveduto al riordino della materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, per quanto attiene agli aspetti organizzativi, funzionali, fiscali e sanzionatori, nonché al riparto dei relativi proventi;

Visto l'art. 2, comma 1, del predetto regolamento, il quale prevede che il Ministero delle finanze attribuisce, d'intesa con il Ministero per le politiche agricole, con gara da espletare secondo la normativa comunitaria, le concessioni per l'esercizio delle scommesse sulle corse dei cavalli, a totalizzatore nazionale e a quota fissa, a persone fisiche e società con idonei e comprovati requisiti anche in ordine alla solidità finanziaria;

Visto il decreto del Ministero delle finanze del 7 aprile 1999 col quale si approva il piano di potenziamento della rete di raccolta ed accettazione delle scommesse sulle corse dei cavalli;

Visto il decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero per le politiche agricole del 20 aprile 1999, con il quale è stata approvata la convenzione tipo per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse ippiche al totalizzatore nazionale e a quota fissa;

Visto il bando di gara mediante pubblico incanto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, dell'11 maggio 1999, n. 108, per l'attribuzione di seicentosettantuno concessioni per l'esercizio delle scommesse sulle corse dei cavalli a totalizzatore nazionale e a quota fissa;

Visto il decreto dirigenziale n. III/7/124758/99 del 2 luglio 1999 con il quale è stata istituita la commissione incaricata di formulare le proposte di attribuzione di seicentosettantuno concessioni per l'esercizio delle scommesse ippiche al totalizzatore nazionale e a quota fissa di cui al suddetto bando di gara;

Visto il decreto dirigenziale n. III/7/155164/99 del 6 settembre 1999 col quale è stata istituita una commissione incaricata di formulare le proposte di attribuzione delle concessioni relativamente alle quali si siano verificate un *ex aequo* o si sia riscontrata una qualunque anomalia nell'offerta;

Visti gli atti delle commissioni e le proposte formulate dalle stesse e considerato che centoquarantacinque delle seicentosettantuno concessioni in gara non sono assegnabili;

Ritenuto che le risultanze dei verbali delle già citate commissioni sono conformi alle indicazioni contenute nel bando di gara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, dell'11 maggio 1999, n. 108;

Decreta:

Art. 1.

Per l'esercizio delle scommesse ippiche al totalizzatore nazionale e a quota fissa di cui al suddetto bando di gara, sono attribuite per un periodo di sei anni a decorrere dal 1° gennaio 2000, le concessioni di cui all'allegato elenco facente parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 2.

Sono delegati a stipulare le singole convenzioni con i concessionari di cui all'art. 1:

il dott. Carmelo Muscatello, dirigente del Ministero delle finanze;

la dott.ssa Beatrice Mazzotti, dirigente del Ministero per le politiche agricole e, in sua vece, il dott. Gregorio Nuccio, dirigente del Ministero per le politiche agricole.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 1999

Il direttore generale
del Dipartimento delle entrate
del Ministero delle finanze
ROMANO

Il direttore generale
dei servizi generali e del personale del
Ministero delle politiche agricole e forestali
DELLE MONACHE

MINISTERO DELLE FINANZE

GARA PER L'ATTRIBUZIONE DI 671 CONCESSIONI PER L'ESERCIZIO DELLE SCOMMESSE IPPICHE

PROPOSTE DI AGGIUDICAZIONE DELLE CONCESSIONI

N. CONC.	PROV.	COMUNE	PROGR.	DENOMINAZIONE	INDIRIZZO LOCALI	MINIMO GARANTITO (in lire)
1	AG	Agrigento	382	S.I.S. S.r.l.	Via Imera, 224/226	1.333.999.000
2	AG	Canicattì	388	S.I.S. S.r.l.	Viale Giudice R. Livatino	681.999.000
4	AG	Licata	374	S.I.S. S.r.l.	Corso Umberto, 47	509.999.000
8	AG	Sciacca	375	S.I.S. S.r.l.	Piazza Mariano Rossi, 2	999.999.999
9	AL	Acqui Terme	943	Mancarella Gaetana	Via Casagrande, 90	615.000.000
10	AL	Alessandria	1.070	Ag. Ipp. Alessandria	Via Spalto Borgoglio, 33	1.080.000.201
11	AL	Casal Monferrato	27	Spati	Via L. Marchino, 23	1.259.280.000
12	AL	Tortona	893	Sommariva Marina	C.so Alessandria	1.080.000.000
13	AL	Valenza	878	Grey Hound P.I.A.M. S.r.l.	V. Pavia, 10	251.320.000
14	AN	Ancona	1.163	Biblos S.a.s.	Via A. Grandi, 53	1.500.000.000
15	AN	Fabriano	276	Antonietti Lionello	Via Gramsci, 4/A	2.500.000.000
16	AN	Iesi	791	Bar Stazione di Smarrocchio	Via Bellagamba, 2	1.445.600.000
17	AN	Osimo	564	Billenium S.a.s.	Località Aspio s.s. 13 Adriatica	1.010.000.000
18	AR	Arezzo	21	Spati	Via Monte Cervino, 10	1.277.100.000
19	AR	Cortona	76	Spati	Via Lauretana, 1	1.026.960.000
20	AR	Montevarchi	1.188	Area Scom S.r.l.	V.le A. Diaz, 220	1.001.000.000
22	AP	Grottammare	526	Core Giuseppe	Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, 2	455.000.000
23	AP	Montegiorgio	100	Spati	Via Faleriense Est, 8	922.800.000
24	AP	Porto S. Giorgio	99	Spati	Via A. Costa 241/243	1.015.080.000
25	AP	Porto Sant'Elpidio	749	Solejado S.r.l.	Via Trieste, 239	1.860.000.000
26	AT	Asti	1	Spati	Via Guttuari, 36	1.145.760.000
27	AT	Asti	708	Betting Sport S.n.c.	Via Pietro Micca, 2	465.820.000
28	AV	Ariano Irpino	189	Soc. scommesse Il Quadrifoglio	C.so V. Emanuele, 13	220.000.000
29	AV	Avellino	457	Sport e scommesse di Luigi Marchese e C.	Via F. Tedesco, 690	380.000.000
30	BA	Bari	75	Spati	Via della Resistenza, 162/164	420.624.000
31	BA	Bari	75	Spati	Via Calefati, 93/97A	1.417.320.000
32	BA	Bari	75	Spati	Corso Carboneria, 69/71/73	1.325.880.000
33	BA	Bari	284	F.lli Simone S.n.c.	Via Dante, 347	431.000.000
34	BA	Bari	553	Ge.Co. S.r.l.	Via Abate Giuma, 151/153/153A	637.000.000
36	BA	Andria	119	Spati	Corso Germania, 15	1.154.880.000
37	BA	Andria	119	Spati	Via Bernini s.n.	637.680.000
38	BA	Acquaviva delle Fonti	496	Sgai S.r.l.	Via Monsignor Laera, 67/67A	201.000.000
39	BA	Altamura	984	Playnet	Via Bergamo, 5/A	231.000.000
40	BA	Barletta	121	Spati	Via Rizzitelli, 30/a-b	1.058.640.000
41	BA	Bisceglie	602	Ag. Ipp. Helios	Via Guarini, 19	408.000.000
42	BA	Bitonto	840	Gi.Te. S.r.l.	V. Trav. Vecchia Cappuccini, 2	21.593.000
43	BA	Canosa di Puglia	605	Ag. Ipp. Helios	Via Corsica, 40	183.700.000
45	BA	Conversano	506	Sgai S.r.l.	Via Benedetto Croce, 42/44	185.000.000
46	BA	Corato	606	Ag. Ipp. Helios	Via Castel del Monte, 99	308.000.000
47	BA	Gioia del Colle	1.051	S.I.A.I.P.	Via Alfieri, 11-15	80.100.000
48	BA	Giovinazzo	504	Sgai S.r.l.	Via Molfetta, 71/73	185.000.000
49	BA	Gravina in Puglia	1.097	Ag. Ipp. Taras	Via Giovanni XXIII, 16	27.845.000
50	BA	Modugno	307	Cozzi Annamaria	Via Roma, 32	140.000.000
51	BA	Mola	489	Sgai S.r.l.	Via Regina Margherita, 155/157	201.000.000
52	BA	Molfetta	65	Spati	Via Madonna dei Martiri, 105/111	1.251.120.000
53	BA	Monopoli	45	Spati	Via Lepanto, 26/A	1.082.000.000
54	BA	Noci	516	Sgai S.r.l.	Via Tommaso Fiore s.n.c.	181.000.000
55	BA	Noicattaro	520	Sgai S.r.l.	Corso Roma, 50/52	171.000.000
56	BA	Polignano a Mare	502	Sgai S.r.l.	Via F.A. Mastrochirico	141.000.000
58	BA	Rutigliano	518	Sgai S.r.l.	Via Cavallotti, 47/49	106.000.000
59	BA	Ruvo di Puglia	603	Ag. Ipp. Helios	Piazza Cavallotti, 34	122.000.000
60	BA	Santeramo in Colle	282	F.lli Simone S.n.c.	Via della Libertà, 12-14	151.000.000
61	BA	Terlizzi	600	Ag. Ipp. Helios	Via Tripoli, 113/115/119	112.000.000
62	BA	Triggiano	521	Sgai S.r.l.	Viale Aldo Moro, 36/38/40	185.000.000
63	BL	Belluno	696	New Bet	Via V. Veneto	364.000.000
64	BL	Feltre	1.175	Simon S.r.l.	Via Montegrappa	1.051.000.000
65	BN	Benevento	688	New Bet	Via Cupa Monticelli	576.000.000
66	BN	Montesarchio	509	Sgai S.r.l.	Via Napoli, 1	251.000.000
67	BG	Albino	248	Coter Rosanna	Via Mazzini, 190-192	15.000.000
69	BG	Bergamo	380	S.I.S. S.r.l.	Via Quarenghi, 23	1.515.999.999
71	BG	Caravaggio	962	Ever Green	Via Bietti, 37	168.100.000
74	BG	Romano di Lombardia	320	Tabaccheria Smoke Line 13	Viale Marconi, 38	117.848.213
76	BG	Trescore Balneario	674	New Bet	Via Locatelli, 19	264.000.000
78	BO	Bologna	67	Spati	Via Zanolini, 36A/B	1.570.035.000
79	BO	Bologna	566	Billenium S.a.s.	Via Stalingrado, 605	2.110.000.000
80	BO	Bologna	1.121	Carboni Claudio	Via Del Rondone,1	939.999.000
82	BO	Castel S.Pietro Terme	1.016	Lucky Horse	Via Mazzini, 36	401.000.000
83	BO	S. Giovanni in Persiceto	637	Punto Gioco	C.ne V. Veneto, 55	791.000.000
84	BO	S. Lazzaro di Savena	562	Billenium S.a.s.	Via Zanolini, 38A/B	1.720.000.000
85	BZ	Bolzano	965	Euroma	Via Duca d'Aosta	950.000.000
86	BZ	Bolzano	1.167	Longhin Marco	Via Garibaldi, 4/B	1.501.000.000
87	BZ	Bressanone	69	Spati	Via Dante, 28	770.220.000
88	BS	Brescia	66	Spati	Via Lamarmora, 85	1.631.700.000
89	BS	Brescia	1.161	Biblos S.a.s	Via Gorizia, 9B	1.610.000.000
90	BS	Brescia	660	New Bet	Via S. Bartolomeo	541.000.000
91	BS	Brescia	1.124	Calzoni Piero	Via Pastrengo, 23	1.010.000.000
94	BS	Chiari	245	Riccardi Emanuele	Via Marengo, 1	20.000.000
95	BS	Concesio	255	Ravelli Vittorio	Via Europa, 110-B	50.000.000
96	BS	Darfo Boario Terme	70	Spati	Corso Italia, 15	1.163.244.000
97	BS	Desenzano del Garda	1.116	Arcobaleno S.r.l.	V.le Marconi, 133	1.160.000.000
100	BS	Gussago	244	Bianchi Donato	Via Richiedel, 59	70.000.000
101	BS	Iseo	823	Nova Immob. S.r.l.	Via Mirolte	70.000.000
102	BS	Lumezzane	1.137	Smile	Via Monsuello	1.010.000.000
103	BS	Manerbio	617	Ag. Ipp. del Centro	Via Dante, 35	342.000.000

N. CONC.	PROV.	COMUNE	PROGR.	DENOMINAZIONE	INDIRIZZO LOCALI	MINIMO GARANTITO (in lire)
105	BS	Palazzolo sull'Oglio	238	Ag. Oglio di Ceresa Alberto	Via Malogno, 2	20.000.000
106	BS	Rovato	821	Nova Immob. S.r.l.	Via Cantù, 47	75.000.000
108	BR	Brindisi	6	Spati	Via G. Balsamo, 30	1.389.600.000
111	BR	Fasano	418	Ag. Ipp. di Luciano Giove S.n.c.	Via Roma angolo Via Curie s.n.c.	543.000.000
112	BR	Francavilla Fontana	655	Sport Betting Center	Via S. Francesco d'Assisi	150.000.000
114	BR	Ostuni	421	Ag. Ipp. di Luciano Giove S.n.c.	Corso Vittorio Emanuele, 205	461.000.000
115	BR	San Pietro Vernotico	417	Ag. Ipp. di Luciano Giove S.n.c.	Via Lecce, 36	123.000.000
117	CA	Cagliari	18	Spati	V.le Trieste, 127	1.228.512.000
118	CA	Cagliari	18	Spati	V.le Regina Margherita, 63	733.440.000
119	CA	Cagliari	524	Core Giuseppe	Via Liguria, 18/A 18/B	435.500.000
120	CA	Cagliari	1.166	De Gregorio Santoro	Via Riva Villasanta, 231	660.000.000
121	CA	Assemini	1.171	Best Bet S.r.l.	C.so America, 76	200.000.000
122	CA	Capoterra	160	Coronas Maria Lucia	Via Mazzini s.n.	168.525.500
123	CA	Carbonia	530	Core Giuseppe	Via Costituente, 61/65/67	102.000.000
124	CA	Iglesias	531	Core Giuseppe	Via Cattaneo s.n.c.	102.000.000
125	CA	Quartu Sant'Elena	1.172	Best Bet S.r.l.	Via Danimarca, 8	250.000.000
127	CL	Caltanissetta	377	S.I.S. S.r.l.	Via Trieste, 131 F/G	1.212.999.000
128	CL	Gela	144	Il Picchetto S.n.c.	Via Venezia, 400	162.000.000
130	CL	San Cataldo	410	Ag. Ipp. del Centro S.n.c.	Viale Kennedy, 147/149/151/153/154	358.000.000
131	CE	Aversa	784	Saita S.p.a.	Viale Olimpico, 39	1.635.000.000
132	CE	Capua	513	Sgai S.r.l.	Piazza De Renzis, 8	401.000.000
133	CE	Casagiove	757	Punto Scommesse di Crispino F.	Via Caduti sul Lavoro, 9	573.000.000
134	CE	Caserta	108	Spati	Via Comunale per Tuoro fabb. B 3/4	1.818.900.000
135	CE	Castelvolturno	517	Sgai S.r.l.	Via Domiziana, km 38	10.000.000
136	CE	Maddaloni	871	LCI Betting di Chiacchio A. e C. S.n.c.	V. Starzalunga, 15	853.000.000
137	CE	Marcianise	519	Sgai S.r.l.	Via Duomo angolo Via Novelli	361.000.000
138	CE	Mondragone	62	Spati	Via Domiziana, 50	1.118.880.000
139	CE	San Nicola la Strada	510	Sgai S.r.l.	Via SS.Cosma e Damiano	321.000.000
140	CE	Sessa Aurunca	653	DI.GI.	Via Mozart, 7-11	121.000.000
141	CT	Catania	296	Tyche S.a.s. di Nicolò Grassi Bettazzi e C.	Via di San Giuliano, 281, 283, 285	1.022.000.000
142	CT	Catania	344	S.I.S. S.r.l.	Via Alberto Mario, 17/21	851.699.999
143	CT	Catania	14	Spati	Via D'Amico, 225	1.445.808.000
144	CT	Catania	14	Spati	Via Leonardo da Vinci, 12	1.429.920.000
145	CT	Catania	346	S.I.S. S.r.l.	Via Del Bosco, 407 A/B/C	953.599.999
149	CT	Acireale	44	Spati	Via Lombardia, 43/45	1.271.040.000
150	CT	Adrano	182	Abate Alfio	Via Casale dei Greci	200.000.000
152	CT	Caltagirone	365	S.I.S. S.r.l.	Via Fisicana	757.999.000
153	CT	Giarre	299	Tyche S.a.s. di Nicolò Grassi Bettazzi e C.	C.so Italia, 266, 268	870.000.000
156	CT	Misterbianco	199	M.P. di Durante Maurizio e C. S.a.s.	Via dei Giacinti, 7 (ang. via Galermo)	260.000.000
157	CT	Paternò	294	Take Away di Maino Nunziato e C. S.n.c.	Via Bellini, 14	316.540.000
158	CT	S. Giovanni La Punta	901	Primal S.r.l.	Via Bottazzi c/o C. Comm.	61.590.000
159	CT	Tremestieri Etneo	298	Tyche S.a.s. di Nicolò Grassi Bettazzi e C.	Via Nizzetti, 55	121.000.000
160	CZ	Catanzaro	56	Spati	Via Francesco Crispi, 153/155	476.640.000
162	CZ	Lametia Terme	458	Sport e Scommesse di Luigi Marchese e C.	Via F. Colelli, 30/38/40	450.000.000
163	CH	Chieti	582	Diomede Guerino	Via Maiella, 72	1.050.000.000
164	CH	Francavilla a Mare	619	Soraf S.n.c.	Via naz. Adriatica Sud, 37	488.000.000
165	CH	Ortona	575	Diomede Guerino	Via della Libertà, 62	450.000.000
166	CH	San Salvo	620	Soraf S.n.c.	Via Pistonia, 77	483.000.000
167	CH	Vasto	919	Programma Ventidue	Via Giulio Cesare, 65	780.000.000
168	CO	Como	271	Schiavo Casagrande e C.	Via Belvedere, 41-B	315.000.000
170	CO	Olgiate Comasco	1.103	Antonini Sergio	Via Liamcourt	420.000.000
172	CS	Castrovillari	788	Scalise Silvano e C. S.n.c.	Via XX Settembre, 79-82	300.000.000
173	CS	Corigliano Calabro	996	Ag. Scommesse	Via Nazionale	525.000.000
175	CS	Paola	997	Ag. Scommesse	Viale Mannarino	325.000.000
178	CR	Cremona	7	Spati	Viale Trento e Trieste, 134	1.411.200.000
179	KR	Crotone	5	Spati	Via Veneto, 13	842.064.000
180	CN	Alba	292	Ferrero e Toppino & C. S.n.c.	C.so Canale, 14	445.550.000
181	CN	Bra	254	Ferrero e Toppino & C. S.n.c.	Via Cuneo, 168	45.000.000
183	CN	Fossano	236	Ferrero e Toppino & C. S.n.c.	Via Marconi, 112	82.550.000
187	EN	Enna	385	S.I.S. S.r.l.	Via Pergusina Contrada Ferrante	606.999.000
189	FE	Ferrara	612	Sama Bet	Via Varano, 21	1.210.000.000
190	FE	Ferrara	1.108	Sport & Scommesse	Via Piangipane	1.610.000.000
191	FE	Argenta	129	S.N.C. Asf di Minghini Gianfranco	Via Carducci, 3A	91.000.000
192	FE	Comacchio	3	Spati	Via Mameli, 19	1.584.720.000
193	FE	Copparo	130	S.N.C. Asf di Minghini Gianfranco	P.zza Giovanni XXIII, 5	86.000.000
194	FI	Bagno a Ripoli	740	Ag. Ippiche Artù di Lombardi V.	Via Chiantigiana, 148-154	1.500.000.000
195	FI	Borgo San Lorenzo	742	Ag. Ippiche Artù di Lombardi V.	Via L. da Vinci, 54-58	2.050.000.000
196	FI	Campi Bisenzio	4	Spati	Via Parini, 3	1.512.720.000
197	FI	Figline Valdarno	110	Spati	P.zza M.L. King, 1	1.558.560.000
198	FG	Foggia	20	Spati	V. Ofanto, 167 C.D.E.	1.550.340.000
199	FG	Foggia	455	Sport e Scommesse di Luigi Marchese e C.	Via Pinto, lotto B	320.000.000
200	FG	Cerignola	910	Frate Pietro Savino	Via Trieste, 3/5	20.000.000
205	FO	Forlì	15	Spati	C.so Repubblica, 109/A	1.449.000.000
206	FR	Alatri	1.105	A.I.F.	Via Martiri Ungheresi	80.000.000
207	FR	Anagni	1.106	A.I.F.	Via Gimignani, 17A	256.000.000
210	FR	Sora	689	New Bet	Via Principe Umberto	780.000.000
211	FR	Veroli	854	Grimaldi Annarita & C.	C.so Repubblica, 46	46.000.000
212	GE	Genova	19	Spati	V. 12 Ottobre, 190/R	1.170.000.000
213	GE	Genova	267	Badino Fabrizio	Via Bolzaneto, 112-R	37.000.000
214	GE	Genova	268	Badino Fabrizio	Via Aldo Manuzio, 84-R	25.500.000
215	GE	Genova	673	New Bet	Via Bocchella, 4F	723.000.000
216	GE	Genova	673	New Bet	Via Bobbio, 148	727.000.000
217	GE	Genova	779	Soc. Italian Betting S.r.l.	Via Antonio Travi, 20-22	503.690.600
218	GE	Genova	879	Grey Hound P.I.A.M. S.r.l.	V. Travi, 43R	101.480.000
220	GE	Genova	1.127	Bellandi Claudio	Via XX Settembre, 142	610.000.000
221	GE	S. Margherita Ligure	1.123	Ag. Scommesse Tigullio	Via Somalia, 12	160.000.000
222	GO	Grado	13	Spati	Via Argine dei Morieri	1.186.200.000
223	GR	Grosseto	58	Spati	Via Adige, 39/43	1.891.080.000
225	AQ	L'Aquila	923	Programma Ventidue	Via Strinella, 12E/12F	800.000.000

N. CONC.	PROV.	COMUNE	PROGR.	DENOMINAZIONE	INDIRIZZO LOCALI	MINIMO GARANTITO (in lire)
226	AQ	Sulmona	46	Spati	Via del Sorbo s.n.	1.148.160.000
227	SP	La Spezia	109	Spati	Via Veneto, 131	1.834.560.000
228	SP	La Spezia	339	Ag. Ipp. La Spezia S.n.c.	Via Lunigiana, 714/716	272.500.000
229	LT	Latina	123	Spati	Via Garibaldi, 9/11	1.467.900.000
230	LT	Latina	591	Del Duca Enrico e Pirotti Giuseppe	Piazza Prampolini, 3/5/7	429.000.000
231	LT	Fondi	1.160	Migliaccio Oreste	Via Roma	1.265.000.000
232	LT	Gaeta	1.159	Migliaccio Oreste	Via Montegrappa, 34	965.000.000
233	LT	Minturno	427	Martire Raimondo e C. S.n.c.	Via Appia, 1165/1167/1169	389.000.000
234	LT	Priverno	1.154	Max 96 S.a.s.	Via Torretta Rocchigiana, 141	300.000.000
235	LT	Sabaudia	682	New Bet	Via Garibaldi, 1	305.000.000
236	LT	Sezze	592	Del Duca Enrico e Pierotti Giuseppe	Via San Leonardo s.n.c.	118.000.000
237	LE	Lecce	10	Spati	Via Vernole, 11	1.257.274.000
238	LE	Lecce	423	Ag. Ipp. di Luciano Giove S.n.c.	Via 95º Rgt. Fanteria, 151/155	632.000.000
239	LE	Casarano	499	Sgai S.r.l.	Via Ricasoli, 23	121.000.000
240	LE	Copertino	751	Agisa S.n.c. di Bianco e C.	Via R. Sanzio	25.000.000
242	LE	Galatone	750	Agisa S.n.c. di Bianco e C.	Via Cairoli, 15B-15C	25.000.000
243	LE	Gallipoli	124	Spati	Via S. Lazzaro, 6	988.080.000
244	LE	Maglie	36	Spati	Via Cesare Battisti s.n.	1.224.360.000
245	LE	Nardò	107	Spati	Via A. De Gasperi, 7	902.160.000
246	LE	Tricase	522	Sgai S.r.l.	Via Maddalena, 6	141.000.000
248	LO	Merate	450	Ag. Ipp. Lavorini e Algari S.n.c.	Via Verdi s.n.c.	611.000.000
249	LI	Livorno	9	Spati	Via Grande, 203	2.554.440.000
251	LO	Codogno	1.048	Ag. Ipp. di Cremona	Strada Nuova	1.310.000.000
253	LU	Lucca	35	Spati	V. Borgo Giannotti, 486/490	2.952.552.000
254	LU	Lucca	35	Spati	V. N. Barbantini, 126/134/146	2.746.560.000
255	LU	Camaiore	327	Ag. Ipp. di Viareggio	Via del Fortino, 6	1.681.000.000
256	LU	Capannori	395	Giochi e scommesse Lucca S.n.c.	Via Martiri Lunatesi s.n.c.	666.000.000
257	LU	Forte dei Marmi	328	Soc. cinofila di Ughi	Via S. Stagi, 52	1.860.000.000
258	LU	Massarosa	826	Soc. scommesse sportive S.r.l.	Via Vespucci, 27	480.000.000
259	LU	Pietrasanta	669	New Bet	Via Aurelia, 12	1.063.000.000
260	MC	Civitanova Marche	63	Spati	Via Monfalcone, 3/5/7/9	2.158.860.000
261	MC	Tolentino	477	Cabe S.r.l.	Contrada Cisterna	600.000.000
262	MN	Castiglione delle Stiviere	48	Spati	Via Pergolesi, 32	1.533.840.000
263	MN	Mantova	720	Ag. Ipp. di Mantova	Piazza Arche, 4	1.310.000.000
264	MN	Suzzara	631	Mondial Bet	Via C. Ravera, 2	1.010.000.000
265	MN	Viadana	632	Mondial Bet	Via Convento	1.110.000.000
266	MS	Carrara	50	Spati	Via Vicofiaschi, 63	1.639.500.000
267	MS	Massa	330	Soc. cinofila di Ughi	Piazza 4 Novembre, 1	1.000.000.000
268	MT	Matera	679	New Bet	Via Cosenza, 19	1.080.000.000
270	MT	Policoro	987	Playnet	Via Belvedere	101.000.000
271	ME	Messina	111	Spati	Viale S. Martino, 34/E	1.135.680.000
272	ME	Messina	1.086	All Bets S.r.l.	Via P. Cuppari, 14/B	648.752.189
273	ME	Messina	883	Ag. Ipp. dello Stretto	Via Taormina	624.200.000
275	ME	Barcellona Pozzo di Gotto	384	S.I.S. S.r.l.	Via del Mare, angolo via Cataffi	609.999.000
276	ME	Capo d'Orlando	469	All Bets S.r.l.	Via della Fonte, 2	191.000.000
277	ME	Milazzo	122	Spati	Via V. Veneto s.n.	1.350.480.000
278	ME	Patti	195	All Bets S.r.l.	Via Crispi	302.000.000
279	MI	Milano	113	Spati	Piazza Bonomelli, 5	1.710.667.000
280	MI	Milano	113	Spati	Via Cesarotti, 2	1.748.264.000
281	MI	Milano	113	Spati	Via Noto, 17	1.691.869.000
282	MI	Milano	836	Mito di I.S.M. Preda e C. S.n.c.	P.le Cuoco, 8	1.628.000.000
283	MI	Milano	1.122	Ag. Ipp. Azzini Silvio	Via Mosè Bianchi, 101	1.456.000.000
284	MI	Milano	363	S.I.S. S.r.l.	Piazzale Lugano, 4	1.749.529.999
285	MI	Milano	480	Matisse 90 S.r.l.	Via Londonio, 24	1.620.000.000
286	MI	Milano	1.102	Antonini Sergio	Via Cornalia, 17	1.050.000.000
287	MI	Milano	1.102	Antonini Sergio	Via Serio, 16	1.050.000.000
288	MI	Abbiategrasso	654	Abierre	Viale Mazzini	1.001.000.000
290	MI	Bollate	34	Spati	V. Gen. C.A. Dalla Chiesa, 2	1.463.880.000
291	MI	Bresso	378	S.I.S. S.r.l.	Via Villa, 50	378.999.000
292	MI	Brugherio	52	Spati	Via Kennedy, 28	1.463.880.000
293	MI	Carate Brianza	448	Ag. Ipp. Lavorini e Algari S.n.c.	Via Donizetti, 47	300.000.000
294	MI	Cassano d'Adda	963	Ever Green	Via Milano, 37	415.700.000
295	MI	Cernusco sul Naviglio	391	S.I.S. S.r.l.	S.s. Padana Superiore, 55	252.999.999
297	MI	Cesano Boscone	964	Ipp. Ovest Milano	Via Libertà, 4	210.000.000
298	MI	Cesano Maderno	355	S.I.S. S.r.l.	Via Borromeo, 14	505.999.000
299	MI	Cinisello Balsamo	1.104	Antonini Sergio	Via Brunelleschi, 15	730.000.000
302	MI	Corsico	349	S.I.S. S.r.l.	Via Roma, 25	1.010.999.000
303	MI	Cusano Milanino	324	Tabaccheria Martino	Viale Cooperazione, 43	81.500.000
304	MI	Desio	321	Brianza Giochi e Scommesse S.n.c.	Viale Fratelli Cervi, 42/44	561.697.000
309	MI	Legnano	270	Schiavo Casagrande e C.	Via Alberto da Giussano, 81-83	450.000.000
312	MI	Meda	671	New Bet	Via Cialdini, 12	366.000.000
315	MI	Monza	73	Spati	Via Sempione, 21/23	1.955.712.000
316	MI	Muggiò	32	Spati	Via Libertà, 42	1.463.880.000
317	MI	Nova Milanese	323	Brianza Giochi e Scommesse S.n.c.	Via Garibaldi, 88	157.506.000
320	MI	Paderno Dugnano	353	S.I.S. S.r.l.	Via Riboldi, 33	883.999.999
321	MI	Parabiago	1.067	Faster Bet S.a.s.	P.zza Volontari del Sangue, 9	1.111.000.000
322	MI	Pieve Emanuele	472	Fin Bet S.r.l.	Via Liguria, 14	121.150.000
323	MI	Pioltello	356	S.I.S. S.r.l.	Via Bellini, 64/66	545.999.999
324	MI	Rozzano	112	Spati	Via Ariosto ,7	1.463.880.000
327	MI	Senago	1.125	Ag. Ipp. Saronno	Via XXV Aprile, 2	130.000.000
328	MI	Sesto San Giovanni	1.081	Ag. Ipp. Ascot	Viale Gramsci, 684	2.040.000.000
331	MI	Varedo	334	Ag. Ipp. di Saronno di Lainati S.n.c.	Via Milano, 13	160.000.000
332	MI	Vimercate	31	Spati	Via Buraga, 8A/10A	1.463.880.000
334	MO	Modena	125	Spati	Via Poletti, 78	2.142.000.000
335	MO	Modena	651	Ag. Ipp. Europa	Via G. Galilei, 180	1.710.000.000
336	MO	Carpi	332	Ag. Ipp. Carpi	Via Cattani, 77	1.148.725.000
337	MO	Castelfranco Emilia	832	Omnibet S.a.s.	V. Bertelli, 19	503.888.000
338	MO	Finale Emilia	488	Punto Gioco Montecchi	Via per Modena s.n.c.	505.000.000
339	MO	Fiorano Modenese	1.078	Ag. Ipp. 2000	Via S.s. Scandiano, 127-129	301.888.000

N. CONC.	PROV.	COMUNE	PROGR.	DENOMINAZIONE	INDIRIZZO LOCALI	MINIMO GARANTITO (in lire)
340	MO	Formigine	649	Ag. Ipp. Europa	Via Gardini, 114	1.110.000.000
341	MO	Maranello	126	Spati	Via Claudia, 11-13-15	1.157.520.000
342	MO	Mirandola	1.114	Arcobaleno S.r.l.	Circ.ne 38	1.150.000.000
344	MO	Vignola	650	Ag. Ipp. Europa	Via Barella, 670	1.250.000.000
345	NA	Napoli	12	Spati	Via Foria, 86	1.467.120.000
346	NA	Napoli	12	Spati	Via Capodimonte, 23	1.467.120.000
347	NA	Napoli	699	Dimensione Gioco	C.so A. Lucci, 102	482.000.000
348	NA	Napoli	544	Playbest Sas	Via Argine, 871/873 abc	387.000.000
349	NA	Napoli	194	Soc. Scommesse Il Quadrifoglio S.a.s.	Via provinciale Pianura, 42	520.000.000
350	NA	Napoli	1.131	Totos	Via Luigi Caldieri, 119-125	826.000.000
351	NA	Napoli	437	Promobet S.n.c.	Via Pignatelli, 2/2a	1.125.000.000
352	NA	Napoli	541	Play Best S.a.s.	Via Emilio Scaglione, 310	150.000.000
353	NA	Napoli	614	Ag. Ipp. Serapide	Via Diocleziano, 252	950.000.000
356	NA	Torre Del Greco	96	Spati	V. San Gennariello	1.009.392.000
357	NA	Torre Del Greco	865	Lci Betting di Chiacchio A. e C. S.n.c.	V. San Gennariello	1.233.000.000
358	NA	Acerra	72	Spati	Via Bormida, 3/5	839.160.000
359	NA	Afragola	868	Lci Betting di Chiacchio A. e C. S.n.c.	C.so Meridionale	713.000.000
360	NA	Arzano	515	Sgai S.r.l.	Via Russiello, 9	161.000.000
361	NA	Bacoli	219	Soc. Scommesse Il Quadrifoglio S.a.s.	Via Roma, 244	467.000.000
363	NA	Caivano	133	Millenium Sports Betting	Via Mercadante s.n.	76.000.000
364	NA	Capri	781	Romar S.r.l.	Via Longano, 51	520.000.000
365	NA	Cardito	866	Lci Betting di Chiacchio A. e C. S.n.c.	V. Bonavolontà	73.999.900
366	NA	Casalnuovo di Napoli	535	Play Best S.a.s.	Via Nazionale Puglia, 328	210.000.000
367	NA	Casavatore	487	Dimensione Gioco Porrazzo e C. S.n.c.	Via Marconi, 211/217	333.000.000
368	NA	Casoria	74	Spati	Via S. Paolo, 38/40	1.491.840.000
369	NA	Castellammare di Stabia	782	Romar S.r.l.	Via Mazzini, 24	260.000.000
370	NA	Cercola	438	Promobet S.n.c.	Via Don Minzoni, 101/A e 101/B	605.000.000
371	NA	Ercolano	983	Ag. Ipp. The Last Hurrah	Via Campania, 17-19-21	612.000.000
372	NA	Giugliano in Campania	55	Spati	Via Roma, 28/30	1.482.888.000
373	NA	Gragnano	783	Romar S.r.l.	Via S. Caterina, 37/C	330.000.000
374	NA	Grumo Nevano	503	Sgai S.r.l.	Via San Domenico, 9	204.000.000
375	NA	Ischia	64	Spati	Via Fasolara, 3	1.611.216.000
376	NA	Marano di Napoli	921	Programma Ventidue	Via S. Rocco, 34	780.000.000
377	NA	Marigliano	54	Spati	Via P. Giordano, 37	1.484.400.000
378	NA	Melito	864	Lci Betting di Chiacchio A. e C. S.n.c.	C.so Europa, 401-405	733.000.000
379	NA	Mugnano di Napoli	861	Ditta Cesarano A.	V. Mugnano-Calvizzano, 22	91.100.000
380	NA	Ottaviano	615	F.lli Acanfora	Piazza Duca d'Aosta	550.000.000
383	NA	Portici	79	Spati	V.le Stazione, 36/38	1.599.000.000
384	NA	Pozzuoli	33	Spati	V. Prima Trav. L.go Patria, 73	1.407.000.000
385	NA	Qualiano	703	Dimensione Gioco	Via Rosselli, 84	317.000.000
386	NA	Quarto	104	Spati	Via S.Maria, 122/128	1.632.840.000
387	NA	S. Giorgio a Cremano	30	Spati	Via Botteghelle, 180, 182, 184	1.484.400.000
388	NA	San Giuseppe Vesuviano	435	Promobet S.n.c.	Via Armando Diaz, 204/206	855.000.000
389	NA	Santa Anastasia	539	Play Best S.a.s.	Via Madonna dell'Arco, 281	210.000.000
390	NA	Sant'Antimo	28	Spati	Corso Unione Sovietica, 62	890.640.000
391	NA	Somma Vesuviana	71	Spati	Corso Italia, 13	1.484.400.000
392	NA	Terzigno	170	Sports Scommesse S.a.s.	Via Volta, 259	100.000.000
395	NA	Volla	217	Soc. Scommesse Il Quadrifoglio S.a.s.	Via Verdi, 25/C	50.000.000
396	NO	Arona	114	Spati	Via Milano, 31	1.097.400.000
397	NO	Borgomanero	658	New Bet	Via Novara, 89	489.000.000
399	NO	Novara	127	Spati	Corso Vercelli, 88	1.419.120.000
401	OR	Oristano	37	Spati	V. Solferino, 32	739.200.000
402	PD	Padova	84	Spati	Via Bronzetti,14	2.120.040.000
403	PD	Padova	84	Spati	Via Pindemonte, 4a	1.956.960.000
404	PD	Padova	1.129	Boldrin Claudio	P.zza Modin	1.010.000.000
405	PD	Albignasego	640	Euganea Betting	Largo degli Obizzi	400.000.000
406	PD	Cadoneghe	611	Sama Bet	S.S. Del Santo, 59	910.000.000
407	PD	Cittadella	610	Sama Bet	Viale Industria, 4	959.000.000
408	PD	Este	799	Ag. Ipp. di Rovigo di Paglioni S.n.c.	Via Padana Inferiore, 13	401.000.000
409	PD	Monselice	814	Ipp. Palladio di Spaziani	V. Grole	194.000.000
410	PD	Selvazzano Dentro	639	Euganea Betting	Via Forno, 33	300.000.000
411	PA	Palermo	81	Spati	Via Dei Nebrodi, 65/G, 65/H1	1.505.088.000
412	PA	Palermo	849	Ditta Luna di Vittoria Luna	V. Leonardo da Vinci, 594	742.000.000
413	PA	Palermo	852	Ditta Luna di Vittoria Luna	P. Alpini, 6-11	932.000.000
414	PA	Palermo	81	Spati	V.le Piemonte 23/33	1.736.640.000
415	PA	Palermo	359	S.I.S. S.r.l.	Via del Bersagliere, 2	1.219.599.999
416	PA	Palermo	347	S.I.S. S.r.l.	Via Generale Stresa, 20/A	1.219.599.999
417	PA	Palermo	345	S.I.S. S.r.l.	Via Petrarca, 7/7	1.219.599.999
418	PA	Palermo	618	Ag. Ipp. Del Centro	P.zza Principe di Camporeale, 32-33	728.000.000
419	PA	Palermo	1.187	Ag. Ipp. F.G. 3	C.so Calatafimi, 955-957	500.000.000
420	PA	Palermo	222	Imperatore Enea	Piazza San Marino, 8,9,10,11	110.000.000
421	PA	Palermo	944	Militello Francesco	Via E. Fermi, 60/72	686.000.000
422	PA	Bagheria	389	S.I.S. S.r.l.	Via Rocco di Cilio, 2/8	1.090.999.000
423	PA	Carini	411	Ag. Ipp. del centro S.n.c.	Strada statale, 113	554.000.000
425	PA	Misilmeri	77	Spati	V.le Europa, 47/49	1.032.720.000
427	PA	Partinico	404	Ag. Ipp. del Centro S.n.c.	Viale Aldo Moro, 50	575.000.000
428	PA	Termini Imerese	407	Ag. Ipp. del Centro S.n.c.	Via Sen. Battaglia	516.000.000
429	PA	Villabate	302	Enterprise Services S.r.l.	Piazza Figurella, 1/B	15.000.000
430	PR	Parma	1.056	Ag. Ipp. Parmense	Parco dei Vecchi Mulini	800.000.000
431	PR	Parma	1.181	Play Time	Viale Fratti, 20/D	810.000.000
432	PR	Parma	1.128	Perruccio Luca	Via Nuvolari, 44a	860.000.000
433	PR	Fidenza	796	New Life S.a.s.	P.zza Meschi, 2	595.000.000
434	PV	Stradella	90	Spati	Via Cavour, 36	814.500.000
435	PG	Perugia	60	Spati	Via della Scuola, 5/G	1.466.400.000
436	PG	Perugia	670	New Bet	Via Sette Valli, 550	1.021.000.000
437	PG	Assisi	348	S.I.S. S.r.l.	Via Patrono d'Italia, 62	303.999.999
438	PG	Bastia Umbra	369	S.I.S. S.r.l.	Via Petrarca s.n.c.	515.999.000
439	PG	Città di Castello	350	S.I.S. S.r.l.	Corso Vittorio Emanuele, 32	1.010.999.000
440	PG	Gubbio	101	Spati	Via B. Croce, 12	814.320.000

N. CONC.	PROV.	COMUNE	PROGR.	DENOMINAZIONE	INDIRIZZO LOCALI	MINIMO GARANTITO (in lire)
442	PG	Spoleto	370	S.I.S. S.r.l.	Località San Chiodo s.n.c.	999.999.999
443	PG	Todi	172	Marconi Silvano & Figli S.n.c.	Via Tiberina Ponterio, 79	50.600.000
444	PS	Pesaro	53	Spati	Via Mastro Giorgio, 15	1.573.020.000
445	PS	Urbino	444	Venturi Marco	Piazza Casteldurante, 2/3/4	141.100.000
446	PE	Pescara	11	Spati	Via V. Colonna	2.034.000.000
447	PE	Pescara	11	Spati	Via Raffaello, 119	1.976.352.000
448	PE	Pescara	795	Grazzini Mauro	P.zza Duca degli Abruzzi, 31-33	900.010.000
449	PE	Montesilvano	922	Programma Ventidue	Corso Umberto, 124	1.560.000.000
450	PE	Penne	623	Soraf S.n.c.	Corso Alessandrini, 21	693.000.000
451	PE	Spoltore	588	Astra Sas Blasio Leone	Via Italia, 6	407.777.777
452	PC	Piacenza	42	Spati	V. Padre Davide da Bergamo, 3	1.959.120.000
453	PC	Piacenza	1.136	Smile	Via Emilia Pavese-Piacenza	1.610.000.000
454	PC	Fiorenzuola d'Arda	1.113	Arcobaleno S.r.l.	P.zza Casalino	750.000.000
455	PI	San Giuliano Terme	401	Giochi e Scommesse Pisa S.n.c.	Via Aurelia Nord, 21	1.111.000.000
456	PI	San Miniato	394	Ag. Ipp. Nuova Pisa S.n.c.	Piazza R. Agazzi, 7/9	1.001.000.000
457	PT	Agliana	968	Eolo Bet S.r.l.	P.zza Don Bianchi, 8/C-D	811.000.000
458	PT	Pistoia	82	Spati	Via E. Fermi, 63	1.968.300.000
459	PT	Quarrata	433	Ippos S.n.c.	Via Montalbano, 240	1.001.000.000
460	PN	Sacile	156	Service Nord-Est S.r.l.	P.zza Popolo, 14-B	135.000.000
461	PZ	Potenza	1.073	Aipa	Via S. Remo, 45/51	808.000.000
462	PZ	Potenza	680	New Bet	Via Marconi, 154-158	855.000.000
463	PO	Prato	38	Spati	V. Avignone, 13/15	2.238.480.000
464	PO	Prato	38	Spati	V. F. Filzi, 78/80	2.350.404.000
465	PO	Prato	794	Grazzini Mauro	Via Roma, 317 A1	1.211.000.000
466	PO	Montemurlo	398	Giochi e Scommesse Lucca S.n.c.	Via Treviso, 15/17	555.000.000
467	RG	Comiso	904	Spataro Raffaele	Corso Hochimin, 57	191.000.000
468	RG	Modica	43	Spati	V. Sacro Cuore s.n.	1.271.040.000
469	RG	Pozzallo	982	R.C.R. di Radenza	Via Lungomare Raganzino, 6	45.000.000
470	RG	Ragusa	372	S.I.S. S.r.l.	Via Archimede, 396/398	1.212.999.999
471	RG	Scicli	958	Eredi Vindigni	Via Colombo, 68-70	200.000.000
473	RA	Ravenna	59	Spati	Via Carducci, 16	1.616.000.000
474	RC	Reggio Calabria	115	Spati	Via del Fosso, 8/a	1.271.040.000
475	RC	Reggio Calabria	201	All Bets S.r.l.	Via Spagnolio	506.000.000
476	RC	Reggio Calabria	175	Ca.Tras. S.r.l.	V.le Calabria, 74/C/D	360.000.000
478	RC	Gioia Tauro	995	Ag. Scommesse	Via Roma	525.000.000
479	RC	Palmi	540	Play Best S.a.s.	Via Crispi, 28	205.000.000
481	RC	Villa S. Giovanni	116	Spati	Viale Italia, 31/33	635.520.000
482	RE	Reggio Emilia	98	Spati	Via Cecati, 31/1	1.996.200.000
483	RE	Reggio Emilia	874	Ag. Ipp. Reggio Emilia di Iaia E. S.n.c.	V. della Costituzione, 31	1.279.539.501
484	RE	Correggio	333	Punto Gioco	Viale V. Veneto, 5	262.000.000
485	RE	Guastalla	1.091	Emmegi	Via Bertazzoni, 25	301.329.999
486	RE	Scandiano	1.115	Arcobaleno S.r.l.	P.zza Spallanzani, 43-44	810.000.000
487	RN	Rimini	970	Ag. di scommesse	Via Bonzi, 45-47-49	204.000.000
488	RN	Rimini	1.179	Lennok S.a.s.	V.le Calzecchi, 2	1.010.000.000
489	RN	S. Arcangelo di Romagna	446	Venturi Marco	Via Braschi, 21	191.100.000
490	Roma	Roma	1.017	Lidomatic	Via dei Romagnoli, 133/145	1.440.000.000
491	Roma	Roma	828	Let's Bet Ltd	Via dei Colombi, 13-15	850.000.000
492	Roma	Roma	1.130	Ag. Ipp. Trieste	Via Petritoli, 27/31	780.170.000
493	Roma	Roma	828	Let's Bet Ltd	V. Diego degli Angeli, 147-149	850.000.000
494	Roma	Roma	899	Ag. Ipp. Primavalle	Via Ipogeo degli Ottavi, 95-101	621.000.000
495	Roma	Roma	17	Gepe S.r.l.	Via G. Imperatore, 3-5-7	869.500.000
496	Roma	Roma	978	Ag. Ipp. Trastevere	Piazza E. Baroni	1.601.000.000
497	Roma	Roma	932	Ag. Ipp. di Paolo Rossi	Via Giovanni Pian del C., 2A-2B	1.551.000.000
498	Roma	Roma	351	S.I.S. S.r.l.	Piazza dei Consoli, 56/57/58	1.601.499.999
499	Roma	Roma	367	S.I.S. S.r.l.	Via Monti di Primavalle, 245	1.603.399.999
500	Roma	Roma	1.003	Saclim	Via Casilina, 1803 E/F	1.001.100.100
501	Roma	Roma	979	Ag. Ipp. Trastevere	Circ.ne Gianicolense, 16/E	1.437.500.000
502	Roma	Roma	933	Ag. Ipp. di Paolo Rossi	Via F. Acton, 61-63-65-67	1.601.000.000
503	Roma	Roma	842	Core Giuseppe	Via Torrenova, 225	1.055.500.000
504	Roma	Roma	354	S.I.S. S.r.l.	Via Nocera Umbra, 38/50	1.629.499.999
505	Roma	Roma	342	S.I.S. S.r.l.	Viale delle Rose, 49 F/G/H/I	1.631.599.999
506	Roma	Roma	1.100	A.I.TO	Via Cluniacensi, 13-15-15A	849.000.000
507	Roma	Roma	416	Ag. Ipp. Monteverde	Via Portuense, 665/a/b/c/d/e	1.036.000.000
508	Roma	Roma	314	Piergiovanni Tidei	Via Casale Finocchio, 13	228.100.000
509	Roma	Roma	1.158	Matarazzo Leopoldo	Via Ostiense, 75H	1.028.000.000
514	Roma	Anzio	379	S.I.S. S.r.l.	Via Breschi, 14	1.115.999.000
515	Roma	Cerveteri	1.071	Ipp. Civitavecchia	Via 7 Vene Palo, 282	382.000.000
516	Roma	Ciampino	1.152	Mondial Bowling S.r.l.	Via Mura dei Francesi	1.477.000.000
518	Roma	Fiumicino	364	S.I.S. S.r.l.	Via Pesce Luna, 14	1.590.999.000
519	Roma	Genzano di Roma	1.030	Ce.Ra.Sco.	V.le Matteotti, 57	626.853.000
520	Roma	Guidonia Montecelio	627	Bmmc Bet	Via F. Massimo	610.000.000
521	Roma	Marino	1.002	Saclim	Corso Vittorio Colonna, 148	402.000.000
522	Roma	Mentana	629	Bmmc Bet	Via Nomentana, 138	350.000.000
523	Roma	Monterotondo	690	New Bet	Via Salaria, 202	482.000.000
524	Roma	Nettuno	686	New Bet	Via S. Maria, 90	666.000.000
525	Roma	Palestrina	838	Ag. Ipp. di A. Meloni S.n.c.	V. Colombella, 18	21.000.000
526	Roma	Santa Marinella	946	Tempo Libero	Via Aurelia, 317	403.000.000
527	RO	Adria	1.061	Adria Bet S.r.l.	Via A. Moro, 25-27	1.310.000.000
528	SA	Salerno	1.147	Ge.Co. S.r.l.	Via Fratelli De Mattia, 65-67	639.500.000
529	SA	Salerno	867	Lci Betting di Chiacchio A. e C. S.n.c.	V. Talarico, 2	852.000.000
531	SA	Agropoli	1.023	Ag. Ipp. Battipaglia	Via Risorgimento, 85	271.000.000
532	SA	Angri	999	Sport & Scommesse	Via Adriana, 23-25	550.000.000
533	SA	Capaccio	1.024	Ag. Ipp. Battipaglia	S.S. 18 km 90,700	268.000.000
534	SA	Eboli	1.022	Ag. Ipp. Battipaglia	Via E. Perito, 30-34	428.000.000
535	SA	Mercato San Severino	560	Ag. Ipp. Terracina Rosmu di Mucerino A.	Via delle Puglie s.n.c.	311.000.000
536	SA	Nocera Inferiore	998	Sport & Scommesse	C.so Vitt. Eman. II, 256-258	700.000.000
537	SA	Nocera Superiore	183	Soc. Scommesse Il Quadrifoglio S.a.s.	Via Nazionale, 373-375-377	413.000.000
538	SA	Pontecagnano Faiano	315	Valentinia S.r.l.	Via L.go di Carezza	526.000.000
539	SA	Sarno	1.000	Sport & Scommesse	Piazza Marconi	501.000.000

N. CONC.	PROV.	COMUNE	PROGR.	DENOMINAZIONE	INDIRIZZO LOCALI	MINIMO GARANTITO (in lire)
540	SA	Scafati	616	F.lli Acanfora	Via Passanti, 25	770.000.000
541	SS	Sassari	1.057	Ag. Ipp. Patteri	Via dei Mille, 76	450.000.000
542	SS	Sassari	1.057	Ag. Ipp. Patteri	Via Gorizia, 10	400.000.000
543	SS	Alghero	641	Euganea Betting	Via Mazzini, 125	400.000.000
545	SS	Olbia	628	Bmmc Bet	Via Antelami	1.110.000.000
547	SV	Albenga	967	El Sombrero	Viale Pontelungo	361.000.000
549	SV	Pietra Ligure	881	Calabrò Alessio	V.le della Repubblica, 115	104.000.000
550	SV	Savona	959	Ag. Ipp. di Fadda	Corso Italia, 23-25	327.000.000
552	SR	Siracusa	831	Let's Bet Ltd	V. Bonanno, 23	500.000.000
553	SR	Siracusa	811	Montecarlo S.r.l.	P. Euripide, 1-3	655.400.000
554	SR	Augusta	412	Ag. Ipp. Del Centro S.n.c.	Via F. De Roberto, 1	667.000.000
555	SR	Avola	357	S.I.S. S.r.l.	Via Falbo, 37/41	484.999.000
556	SR	Floridia	723	Bordonaro Salvatore	Via Mattarella, 26-30	1.151.000.000
557	SR	Lentini	205	Castro Carmela	Via Martiri della Libertà s.n.	150.000.000
558	SR	Noto	387	S.I.S. S.r.l.	Piazza Sgroi, 19/20	242.999.999
559	SR	Pachino	1.185	Marina Andrea	Via Cavour, 68	88.000.000
560	SR	Rosolini	981	R.C.R. di Radenza	Via Contrada Perpetua	81.000.000
561	SO	Morbegno	746	Solejado S.r.l.	Via San Rocco, 15	385.000.000
562	SO	Sondrio	676	New Bet	Via Toti, 16	609.000.000
563	TA	Taranto	1.012	La Rossa Sport	Via Principe Amedeo, 59	615.000.000
564	TA	Taranto	859	Taranto di Nicola Giove S.n.c.	V.Le Magna Grecia, 100	651.333.000
565	TA	Taranto	231	Imperatore Enea	Via Lucania, 89	195.000.000
567	TA	Ginosa	1.040	Nigro Giuseppe	Via Matteotti, 102	10.000.000
570	TA	Martina Franca	1.014	La Rossa Sport	Viale dei Lecci, 53/63	830.000.000
572	TE	Pineto	525	Core Giuseppe	Via Livorno s.n.c.	1.011.000.000
573	TE	Roseto degli Abruzzi	626	Sirio S.n.c.	Via Di Giorgio	1.088.000.000
574	TR	Narni	1.145	Gio.Co.	Via Tuderte, 72	412.000.000
575	TR	Orvieto	938	Ag. Ipp. Al Tondino	Via A. Costanzi, s.n.c.	401.000.000
576	TR	Terni	1.149	G.A.I.T.	Via Farini, 59-67	1.037.000.000
577	TO	Torino	837	Ag. Ippiche Palatina E S. Paolo	V. Pisano, 3	473.692.500
581	TO	Torino	698	New Bet	Via Arsenale, 25	793.000.000
582	TO	Torino	1.072	Ag. Ippiche Palatina E S. Paolo	Via Malta, 36/10	414.550.500
586	TO	Torino	240	Muscioni Roberto	C.so Novara, 24	100.000.000
590	TO	Carmagnola	229	Ferrero e Toppino S.r.l.	Via Fratelli Vercelli, 110	82.550.000
592	TO	Chivasso	1.064	Ag. Ipp. Cuneo	Largo Piazza d'Armi, 7	151.500.000
597	TO	Nichelino	955	Turf S.a.s.	Via Torino, 126	1.200.000.000
604	TO	Venaria Reale	1.065	Tototeam S.r.l.	Via Verga, 14	125.500.000
606	TP	Marsala	362	S.I.S. S.r.l.	Viale XI Maggio, 15/17	1.021.599.999
607	TP	Marsala	366	S.I.S. S.r.l.	Via dello Sbarco, 100	1.021.599.999
608	TP	Alcamo	403	Ag. Ipp. Del Centro S.n.c.	Via Giordano s.n.c.	728.000.000
609	TP	Castelvetrano	405	Ag. Ipp. Del Centro S.n.c.	Via Pergolesi, contr. Bruca	621.318.000
610	TP	Erice	1.047	Ag. Ipp. Del Trapanese	Via Manzoni, 48	373.000.000
611	TP	Mazara del Vallo	381	S.I.S. S.r.l.	Via Val di Noto, 54	1.111.999.999
612	TP	Trapani	140	Mazzola Vito Maria	Via Palmeri, 27 - 27A	501.000.000
617	TN	Rovereto	1.141	Dog In 1	Via Paoli, 49	251.000.000
618	TV	Treviso	988	Ag. Ipp. Treviso	Viale della Repubblica, 154	890.000.000
619	TV	Treviso	666	New Bet	Via S. Zeno, 17	909.000.000
620	TV	Castelfranco Veneto	675	New Bet	Via Roma, 34	543.000.000
621	TV	Mogliano Veneto	301	Cavalletto Maria Grazia	Via Matteotti, 6/G	290.000.000
622	TV	Montebelluna	906	Ag. Ipp. Tornese	Corso Mazzini 12,14,16	420.000.000
623	TV	Oderzo	1.046	Il Gioco di Morassi Loris	Via Caduti dei Lager, 4	150.000.000
624	TV	Vittorio Veneto	664	New Bet	Via Div. Nanetti, 154	423.000.000
625	TS	Trieste	804	Valdinievole S.n.c. di Monti	V. dei Giuliani, 40	938.000.000
626	TS	Trieste	567	Lotta Diego	Via C. Beccaria, 5	1.060.000.000
627	TS	Trieste	1.060	Pagano Umberto	Via Hermet, 4	82.500.000
629	UD	Udine	663	New Bet	Via Duodo, 69	791.000.000
630	VA	Busto Arsizio	939	Ag. Busto Arsizio	Via Gaeta	1.100.000.000
632	VA	Cassano Magnago	1.182	Ag. Ipp. Gallarate	Via Volta, 8	125.000.000
635	VA	Somma Lombardo	1.099	Ag. Ipp. Gallarate	Via del Rile, 21	125.000.000
637	VE	Venezia	317	Marsiglia S.a.s.	Via Torino, 115	604.000.000
638	VE	Venezia	225	Service Nord Est S.r.l.	Via Lazzari, 32-Mestre	275.000.000
640	VE	Venezia	760	Silvano Betto e C. S.n.c.	Via Mestrina, 87/A-B- 89	160.000.000
642	VE	Caorle	1.096	Ag. Ipp. Lady N	Via Roma, 87-94	169.000.000
644	VE	Mirano	609	Super Play S.n.c.	Via Gramsci, 50	168.750.000
645	VE	Portogruaro	224	Service Nord Est S.r.l.	Via Udine, 17	452.000.000
646	VE	San Donà di Piave	607	Super Play S.n.c.	Via Calnova, 2	417.000.000
647	VE	Spinea	440	Super Play S.n.c.	Via Viareggio, 34/B	127.000.000
648	VB	Domodossola	259	Arzuffi Eraldo	Via Diaz, 13	485.100.000
651	VC	Borgosesia	694	New Bet	Regione Torame	246.000.000
652	VR	Verona	1.165	Biblos S.a.s.	Via Galliano, 39/41	1.410.000.000
653	VR	Verona	1.164	Biblos S.a.s.	Via Scarsellini, 1	1.710.000.000
654	VR	Verona	1.170	D'Andrea Mario	Via Golosine	1.010.000.000
656	VR	Cerea	452	Sole Luna Monti Michele S.n.c.	Piazza Roma angolo via Marconi, 2	46.000.000
657	VR	Legnago	798	Ag. Ipp. di Rovigo di Paglioni S.n.c.	V.le dei Caduti, 20	1.310.000.000
658	VR	San Bonifacio	754	Salvagno Stefania	Via Ospedale, 29	66.000.000
659	VR	S. Giovanni Lupatoto	1.118	Arcobaleno S.r.l.	Via Canova Zampieri	1.450.000.000
660	VR	Villafranca	630	Mondial Bet	Via Pace, 57	1.210.000.000
661	VV	Vibo Valentia	179	All Bets S.r.l.	Via Pietra	469.000.000
662	VI	Vicenza	813	Ipp. Palladio di Spaziani	V. Lanza, 2	485.000.000
663	VI	Vicenza	208	Dalla Valle Mirko	V.le della Pace, 64	471.000.000
664	VI	Arzignano	226	Dalla Valle Mirko	Via Cadorna s.n.	412.000.000
665	VI	Bassano del Grappa	634	Consult S.r.l.	Via De Gasperi, 19	2.010.000.000
666	VI	Montecchio Maggiore	173	Pietro Magaddino	P.za Fraccon, 3	406.000.000
667	VI	Rosà	165	Platzgummer Marco	Via Quartiere Cremona, 5	100.000.000
669	VI	Thiene	1.029	Consult S.r.l.	Via Dante	200.000.000
671	VT	Civita Castellana	336	M.F.M. di Faletra Paolo S.n.c.	Via Falisca, 67/C	444.577.000

99A8063

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 13 settembre 1999.

Autorizzazione all'Azienda ospedaliera di Bologna ad includere un sanitario nell'équipe autorizzata ad espletare attività di trapianto di cuore da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 1997 con il quale l'Azienda ospedaliera Policlinico S. Orsola Malpighi di Bologna è stata autorizzata ad espletare attività di trapianto di cuore da cadavere a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'Azienda ospedaliera di Bologna in data 13 luglio 1999 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'inclusione di un sanitario nell'équipe già autorizzata all'espletamento delle predette attività con il sopracitato decreto ministeriale;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Vista la legge 1° aprile 1999, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;

Vista l'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità che dispone, in via provvisoria, in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;

Decreta:

Art. 1.

L'Azienda ospedaliera di Bologna è autorizzata ad includere nell'équipe responsabile delle attività di trapianto di cuore da cadavere a scopo terapeutico, di cui al decreto ministeriale 25 febbraio 1997, il seguente sanitario:

dott. Carlo Pace Napoleone, dirigente medico ospedaliero di primo livello, presso la direzione di cardiochirurgia dell'Azienda ospedaliera di Bologna.

Art. 2.

Il direttore generale dell'Azienda ospedaliera di Bologna è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 1999

Il dirigente generale: D'ARI

99A8002

DECRETO 13 settembre 1999.

Autorizzazione all'Azienda ospedaliera Ospedali riuniti di Bergamo ad includere un sanitario nell'équipe autorizzata ad espletare attività di trapianto di fegato in età adulta e in età pediatrica da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto ministeriale 9 aprile 1999 con il quale l'Azienda ospedaliera Ospedali riuniti di Bergamo è stata autorizzata al trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico, su pazienti in età adulta;

Visto il decreto ministeriale 10 giugno 1997 con il quale l'Azienda ospedaliera Ospedali riuniti di Bergamo è stata autorizzata al trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico, su pazienti in età pediatrica;

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'Azienda ospedaliera Ospedali riuniti di Bergamo in data 19 luglio 1999 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'inclusione di un sanitario nell'équipe già autorizzata all'espletamento delle attività di trapianto di fegato in età adulta con decreto ministeriale 9 aprile 1999, ed in età pediatrica con decreto ministeriale 10 giugno 1997;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Vista la legge 1° aprile 1999, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;

Vista l'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità che dispone, in via provvisoria, in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;

Decreta:

Art. 1.

L'Azienda ospedaliera Ospedali riuniti di Bergamo è autorizzata ad includere nell'équipe responsabile delle attività di trapianto di fegato in età adulta ed in età

pediatrica da cadavere a scopo terapeutico, di cui ai decreti ministeriali 9 aprile 1999 e 10 giugno 1997, il seguente sanitario:

Alberti dott. Daniele, dirigente medico di primo livello, dell'unità operativa di chirurgia pediatrica c/o l'Azienda ospedaliera Ospedali riuniti di Bergamo.

Art. 2.

Il direttore generale dell'Azienda ospedaliera Ospedali riuniti di Bergamo è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 1999

Il dirigente generale: D'ARI

99A8003

DECRETO 13 settembre 1999.

Autorizzazione al Policlinico dell'Università degli studi di Udine ad espletare le attività di trapianto di rene tra persone viventi.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista l'istanza presentata dal magnifico rettore dell'Università degli studi di Udine in data 7 maggio 1998, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto del rene tra persone viventi presso il Policlinico dell'Università degli studi di Udine;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 14 luglio 1999;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 26 giugno 1967, n. 458, concernente il trapianto di rene tra persone viventi;

Decreta:

Art. 1.

Il Policlinico dell'Università degli studi di Udine è autorizzato ad espletare attività di trapianto del rene tra persone viventi.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto debbono essere eseguite presso il gruppo operatorio della clinica chirurgica del Policlinico dell'Università degli studi di Udine dai seguenti sanitari:

Bresadola prof. Fabrizio, direttore della cattedra di chirurgia generale, presso il Policlinico dell'Università degli studi di Udine;

Risaliti dott. Andrea, dirigente medico di primo livello, presso la cattedra di chirurgia generale del Policlinico dell'Università degli studi di Udine;

Uzzau dott. Alessandro, dirigente medico di primo livello, presso la cattedra di chirurgia generale del Policlinico dell'Università degli studi di Udine;

Terrosu dott. Giovanni, dirigente medico di primo livello, presso la cattedra di chirurgia generale del Policlinico dell'Università degli studi di Udine;

Intini dott. Sergio, dirigente medico di primo livello, presso la cattedra di chirurgia generale del Policlinico dell'Università degli studi di Udine;

Noce dott. Luigino, dirigente medico di primo livello, presso la cattedra di chirurgia generale del Policlinico dell'Università degli studi di Udine;

Donini dott. Annibale, dirigente medico di primo livello, presso la cattedra di chirurgia generale del Policlinico dell'Università degli studi di Udine;

Bresadola dott. Vittorio, dirigente medico di primo livello, presso la cattedra di chirurgia generale del Policlinico dell'Università degli studi di Udine.

Art. 3.

Il magnifico rettore dell'Università degli studi di Udine è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 1999

Il dirigente generale: D'ARI

99A8004

DECRETO 13 settembre 1999.

Autorizzazione all'Azienda policlinico Umberto I di Roma ad integrare con alcuni sanitari l'équipe responsabile delle attività di trapianto di rene tra persone viventi.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1968 con il quale l'Università degli studi di Roma - II clinica chirurgica, ora Azienda policlinico Umberto I, è stata autorizzata ad espletare attività di trapianto di rene tra persone viventi;

Vista l'istanza presentata dall'amministratore straordinario dell'Azienda policlinico Umberto I di Roma in data 13 luglio 1999, intesa ad ottenere l'aggiornamento del succitato provvedimento autorizzativo con l'integrazione dei nominativi dei sanitari componenti l'équipe attualmente autorizzata ad espletare attività di trapianto di rene da cadavere con decreto ministeriale 6 aprile 1998;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 26 giugno 1967, n. 458, concernente il trapianto di rene tra persone viventi;

Decreta:

Art. 1.

L'Azienda policlinico Umberto I di Roma è autorizzata ad integrare l'équipe responsabile del trapianto di rene tra persone viventi, di cui al decreto ministeriale del 28 febbraio 1968, con i seguenti sanitari:

Cortesini prof. Raffaello, primario del servizio trapianti d'organo della II patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma;

Novelli dott. Gilnardo, aiuto del servizio trapianti d'organo della II patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma;

Urbano dott. Domenico, aiuto del servizio trapianti d'organo della II patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma;

Pretagostini dott. Renzo, aiuto del servizio trapianti d'organo della II patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma;

Bruzzone dott. Paolo, assistente del servizio trapianti d'organo della II patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma;

Casciaro dott. Giovanni Enrico, assistente del servizio trapianti d'organo della II patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma;

Iappelli dott. Massimo, assistente del servizio trapianti d'organo della II patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma;

Poli dott. Luca, assistente del servizio trapianti d'organo della II patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma;

Rossi dott. Massimo, assistente del servizio trapianti d'organo della II patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma;

Della Pietra dott.ssa Fatima, assistente del servizio trapianti d'organo della II patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

Art. 3.

L'amministratore straordinario dell'Azienda policlinico Umberto I di Roma è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 1999

Il dirigente generale: D'ARI

99A8005

DECRETO 24 settembre 1999.

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Agrippal S1». (Decreto AIC/UAC n. 368/1999).

IL DIRIGENTE GENERALE
DELL'UFFICIO PER LE PROCEDURE AUTORIZZATIVE COMUNITARIE ED ALTRI ADEMPIMENTI COMUNITARI DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993, e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39/CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE»;

Visto il regolamento n. 541/95 CEE;

Viste le attestazioni relative al pagamento delle tariffe previste dalle norme in vigore;

Visto il decreto con il quale la società Chiron S.p.a è stata autorizzata all'immissione in commercio della specialità medicinale «Agrippal S1»;

Vista la domanda con la quale la società Chiron S.p.a. ha chiesto per la specialità medicinale «Agrippal S1» l'aggiornamento della composizione dei ceppi virali per la campagna di vaccinazione anti-influenzale 1999-2000;

Vista altresì la domanda con la quale la società Chiron S.p.a. ha chiesto l'autorizzazione all'immissione in commercio di ulteriori cinque confezioni;

Considerato che la procedura si è positivamente conclusa;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale AGRIPPAL S1 nelle forme e confezioni di seguito indicate:

«Agrippal S1» sospensione iniettabile 0,5 ml 1 siringa preriempita senza ago (1 dose);

A.I.C. n. 026405276/M (in base 10), 0T5UDW (in base 32);

«Agrippal S1» sospensione iniettabile 0,5 ml 10 siringhe preriempite con ago (10 dosi);

A.I.C. n. 026405288/M (in base 10), 0T5UF8 (in base 32);

«Agrippal S1» sospensione iniettabile 0,5 ml 10 siringhe preriempite senza ago (10 dosi);

A.I.C. n. 026405290/M (in base 10), 0T5UFB (in base 32);

«Agrippal S1» sospensione iniettabile 0,5 ml 50 siringhe preriempite con ago (50 dosi);

A.I.C. n. 026405302/M (in base 10), 0T5UFQ (in base 32);

«Agrippal S1» sospensione iniettabile 0,5 ml 50 siringhe preriempite senza ago (50 dosi);

A.I.C. n. 026405314/M (in base 10), 0T5UG2 (in base 32).

Titolare A.I.C.: Chiron S.p.a.

Principio attivo: virus frammentati preparati dai seguenti ceppi:

A/Sidney/5/97 (H_3N_2) (ceppo equivalente: Resvir 13) 15 μg HA (emoagglutinina);

A/Beijing/262/95 (H_1N_1) (ceppo equivalente: X-127) 15 μg HA (emoagglutinina);

B/Beijing/184/93 (B) (ceppo equivalente: B/Yamanashi/166/98) 15 μg HA (emoagglutinina).

Art. 2.

La composizione della confezione:

«Agrippal S1» siringa preriempita 0,5 ml;

A.I.C. n. 026405264/M (in base 10), 0T5UDJ (in base 32),

è modificata nella parte concernente l'adeguamento della composizione dei ceppi virali per la campagna di vaccinazione anti-influenzale 1999-2000 come sopra riportata.

Gli stampati della confezione precedentemente autorizzata sono modificati esclusivamente nella parte concernente la variazione approvata.

Art. 3.

I lotti della specialità medicinale, prodotti anteriormente alla data del presente decreto, con la composizione precedentemente autorizzata e recanti in etichetta l'indicazione della stagione 1998-99, devono essere ritirati dal commercio e, comunque non possono più essere venduti al pubblico a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 4.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 24 settembre 1999

Il dirigente generale: MARTINI

99A8111

DECRETO 24 settembre 1999.

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Influsplit». (Decreto AIC/UAC n. 369/1999).

IL DIRIGENTE GENERALE

DELL'UFFICIO PER LE PROCEDURE AUTORIZZATIVE COMUNITARIE ED ALTRI ADEMPIMENTI COMUNITARI DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993, e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39/CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE»;

Visto il regolamento n. 541/95 CEE;

Viste le attestazioni relative al pagamento delle tariffe previste dalle norme in vigore;

Visto il decreto con il quale la società Valda Laboratori Farmaceutici S.p.a è stata autorizzata all'immissione in commercio della specialità medicinale «Influsplit»;

Vista la domanda con la quale la società Valda Laboratori Farmaceutici S.p.a. ha chiesto per la specialità medicinale «Influsplit» l'aggiornamento della composizione dei ceppi virali per la campagna di vaccinazione anti-influenzale 1999-2000;

Vista altresì la domanda con la quale la società Valda lab. farmaceutici S.p.a. ha chiesto l'autorizzazione all'immissione in commercio di ulteriori due confezioni;

Vista la notifica di fine procedura trasmesso dallo stato di riferimento;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale INFLUSPLIT nelle forme e confezioni di seguito indicate:

«Influsplit» 20 siringhe preriempite 0,5 ml;

A.I.C. n. 034013058 (in base 10), 10FZW2 (in base 32);

«Influsplit» 20 siringhe preriempite 0,5 ml senza ago;

A.I.C. n. 034013060 (in base 10), 10FZW4 (in base 32).

Titolare A.I.C.: Valda Laboratori Farmaceutici S.p.a.

Principio attivo: virus frammentati preparati dai seguenti ceppi:

A/Sidney/5/97 (H_3N_2) (ceppo equivalente: IVR-108) 15 μg HA (emoagglutinina);

A/Beijing/262/95 (H_1N_1) (ceppo equivalente: X-127) 15 μg HA (emoagglutinina);

B/Beijing/184/93 (B) (ceppo equivalente: B/Yamanashi/166/98) 15 μg HA (emoagglutinina).

Art. 2.

La composizione delle confezioni:

«Influsplit» 1 siringa preriempita 0,5 ml;

A.I.C. n. 034013019 (in base 10), 10FZUV (in base 32);

«Influsplit» 10 siringhe preriempite 0,5 ml;

A.I.C. n. 034013021 (in base 10), 10FZUX (in base 32);

«Influsplit» 1 siringa preriempita 0,5 ml senza ago;

A.I.C. n. 034013033 (in base 10), 10FZV9 (in base 32);

«Influsplit» 10 siringhe preriempite 0,5 ml senza ago;

A.I.C. n. 034013045 (in base 10), 10FZVP (in base 32),

precedentemente autorizzate è modificata nella parte concernente l'adeguamento della composizione dei ceppi virali per la campagna di vaccinazione anti-influenzale 1999-2000 come sopra riportata.

Gli stampati della confezione precedentemente autorizzata sono modificati esclusivamente nella parte concernente la variazione approvata.

Art. 3.

I lotti della specialità medicinale, prodotti anteriormente alla data del presente decreto, con la composizione precedentemente autorizzata e recanti in etichetta l'indicazione della stagione 1998-99, devono essere ritirati dal commercio e, comunque non possono più essere venduti al pubblico a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 4.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 24 settembre 1999

Il dirigente generale: MARTINI

99A8120

DECRETO 24 settembre 1999.

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Fluarix». (Decreto AIC/UAC n. 370/1999).

IL DIRIGENTE GENERALE

DELL'UFFICIO PER LE PROCEDURE AUTORIZZATIVE COMUNITARIE ED ALTRI ADEMPIMENTI COMUNITARI DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993, e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39/CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE»;

Visto il regolamento n. 541/95 CEE;

Viste le attestazioni relative al pagamento delle tariffe previste dalle norme in vigore;

Visto il decreto con il quale la società SmithKline Beecham S.p.a. è stata autorizzata all'immissione in commercio della specialità medicinale «Fluarix»;

Vista la domanda con la quale la società SmithKline Beecham S.p.a. ha chiesto per la specialità medicinale «Fluarix» l'aggiornamento della composizione dei ceppi virali per la campagna di vaccinazione antiinfluenzale 1999-2000;

Vista altresì la domanda con la quale la società SmithKline Beecham S.p.a. ha chiesto l'autorizzazione all'immissione in commercio di ulteriori due confezioni;

Vista la notifica di fine procedura trasmessa dallo stato di riferimento;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale FLUARIX nelle forme e confezioni di seguito indicate:

«Fluarix» 20 siringhe preriempite 0,5 ml;

A.I.C. n. 029245216/M (in base 10), 0VWHT0 (in base 32);

«Fluarix» 20 siringhe preriempite 0,5 ml senza ago;

A.I.C. n. 029245228/M (in base 10), 0VWHTD (in base 32).

Titolare A.I.C.: SmithKline Beecham S.p.a.

Principio attivo: virus frammentati preparati dai seguenti ceppi:

A/Sidney/5/97 (H_3N_2) (ceppo equivalente: IVR-108) 15 μg HA (emoagglutinina);

A/Beijing/262/95 (H_1N_1) (ceppo equivalente: X-127) 15 μg HA (emoagglutinina);

B/Beijing/184/93 (B) (ceppo equivalente: B/Yamanashi/166/98) 15 μg HA (emoagglutinina).

Art. 2.

La composizione delle confezioni:

«Fluarix» 1 siringa preriempita 0,5 ml;

A.I.C. n. 029245178/M (in base 10), 0VWHRU (in base 32);

«Fluarix» 10 siringhe preriempite 0,5 ml;

A.I.C. n. 029245180/M (in base 10), 0VWHRW (in base 32);

«Fluarix» 1 siringa preriempita 0,5 ml senza ago;

A.I.C. n. 029245192/M (in base 10), 0VWHS8 (in base 32);

«Fluarix» 10 siringhe preriempite 0,5 ml senza ago;

A.I.C. n. 029245204/M (in base 10), 0VWHSN (in base 32),

precedentemente autorizzate è modificata nella parte concernente l'adeguamento della composizione dei ceppi virali per la campagna di vaccinazione antiinfluenzale 1999-2000 come sopra riportata.

Gli stampati della confezione precedentemente autorizzata sono modificati esclusivamente nella parte concernente la variazione approvata.

Art. 3.

I lotti della specialità medicinale, prodotti anteriormente alla data del presente decreto, con la composizione precedentemente autorizzata e recanti in etichetta l'indicazione della stagione 1998-99, devono essere ritirati dal commercio e, comunque non possono più essere venduti al pubblico a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 4.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 24 settembre 1999

Il dirigente generale: MARTINI

99A8110

DECRETO 24 settembre 1999.

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Vaccino Mutagrip Pasteur». (Decreto AIC/UAC n. 371/1999).

IL DIRIGENTE GENERALE

DELL'UFFICIO PER LE PROCEDURE AUTORIZZATIVE COMUNITARIE ED ALTRI ADEMPIMENTI COMUNITARI DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993, e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39/CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE»;

Visto il regolamento n. 541/95 CEE;

Viste le attestazioni relative al pagamento delle tariffe previste dalle norme in vigore;

Visto il decreto con il quale la società Pasteur Merieux MSD S.n.c. è stata autorizzata all'immissione in commercio della specialità medicinale «Vaccino Mutagrip Pasteur»;

Vista la domanda con la quale la società Pasteur Merieux MSD S.n.c. ha chiesto per la specialità medicinale «Vaccino Mutagrip Pasteur» l'aggiornamento della composizione dei ceppi virali per la campagna di vaccinazione anti-influenzale 1999-2000;

Vista altresì la domanda con la quale la società Pasteur Merieux MSD S.n.c. ha chiesto l'autorizzazione all'immissione in commercio di una ulteriore confezione;

Vista la notifica di fine procedura trasmessa dallo stato di riferimento;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale VACCINO MUTAGRIP PASTEUR nelle forme e confezioni di seguito indicate:

«Vaccino Mutagrip Pasteur» 1 siringa preriempita 0,5 ml senza ago presaldato;

A.I.C. n. 027278124/M (in base 10), 0U0GTD (in base 32).

Titolare A.I.C.: Pasteur Merieux MSD S.n.c.

Principio attivo: virus frammentati preparati dai seguenti ceppi:

A/Sidney/5/97 (H_3N_2) (ceppo equivalente: Resvir 13) 15 μg HA (emoagglutinina);

A/Beijing/262/95 (H_1N_1) (ceppo equivalente: X-127) 15 μg HA (emoagglutinina);

B/Beijing/184/93 (B) (ceppo equivalente: B/Yamanashi/166/98) 15 μg HA (emoagglutinina).

Art. 2.

La composizione della confezione:

«Vaccino Mutagrip Pasteur» 1 siringa preriempita 0,5 ml;

A.I.C. n. 027278112/M (in base 10), 0U0GT0 (in base 32),

precedentemente autorizzata è modificata nella parte concernente l'adeguamento della composizione dei ceppi virali per la campagna di vaccinazione anti-influenzale 1999-2000 come sopra riportata.

Gli stampati della confezione precedentemente autorizzata sono modificati esclusivamente nella parte concernente la variazione approvata.

Art. 3.

I lotti della specialità medicinale, prodotti anteriormente alla data del presente decreto, con la composizione precedentemente autorizzata e recanti in etichetta l'indicazione della stagione 1998-99, devono essere ritirati dal commercio e, comunque non possono più essere venduti al pubblico a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 4.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 24 settembre 1999

Il dirigente generale: MARTINI

99A8121

DECRETO 24 settembre 1999.

Modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Influvac S». (Decreto AIC/UAC n. 372/1999).

IL DIRIGENTE GENERALE

DELL'UFFICIO PER LE PROCEDURE AUTORIZZATIVE COMUNITARIE ED ALTRI ADEMPIMENTI COMUNITARI DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993, e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39/CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE»;

Visto il regolamento n. 541/95 CEE;

Viste le attestazioni relative al pagamento delle tariffe previste dalle norme in vigore;

Visto il decreto con il quale la società Solvay Pharmaceuticals B.V. è stata autorizzata all'immissione in commercio della specialità medicinale «Influvac S»;

Vista la domanda con la quale la società Solvay Pharmaceuticals B.V. ha chiesto per la specialità medicinale «Influvac S» l'aggiornamento della composizione dei ceppi virali per la campagna di vaccinazione anti-influenzale 1999-2000;

Vista la notifica di fine procedura trasmessa dallo stato di riferimento;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale INFLUVAC S nelle forme, confezioni e alle condizioni di seguito specificate:

«Influvac S» 1 fiala siringa preriempita 0,5 ml;

A.I.C. n. 028851133/M (in base 10), 0VJGXX (in base 32);

«Influvac S» 10 fiale siringhe preriempite 0,5 ml;

A.I.C. n. 028851145/M (in base 10), 0VJGY9 (in base 32);

«Influvac S» 1 fiala 0,5 ml;

A.I.C. n. 028851158/M (in base 10), 0VJGYQ (in base 32);

«Influvac S» 10 fiale 0,5 ml;

A.I.C. n. 028851160/M (in base 10), 0VJGYS (in base 32).

Titolare A.I.C.: Solvay Pharmaceuticals B.V.

è modificata nella parte concernente l'adeguamento della composizione dei ceppi virali per la campagna di vaccinazione anti-influenzale 1999-2000 come segue:

principio attivo: virus frammentati preparati dai seguenti ceppi:

A/Sidney/5/97 (H_3N_2) (ceppo equivalente: IVR-108) 15 μg HA (emoagglutinina);

A/Beijing/262/95 (H_1N_1) (ceppo equivalente: X-127) 15 μg HA (emoagglutinina);

B/Beijing/184/93 (B) (ceppo equivalente: B/Yamanashi/166/98) 15 μg HA (emoagglutinina).

Gli stampati sono modificati esclusivamente nella parte concernente la variazione approvata.

Art. 2.

I lotti della specialità medicinale, prodotti anteriormente alla data del presente decreto, con la composizione precedentemente autorizzata e recanti in etichetta l'indicazione della stagione 1998-99, devono essere ritirati dal commercio e, comunque non possono più essere venduti al pubblico a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 3.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 24 settembre 1999

Il dirigente generale: MARTINI

99A8125

DECRETO 24 settembre 1999.

Modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Begrivac». (Decreto AIC/UAC n. 373/1999).

IL DIRIGENTE GENERALE

DELL'UFFICIO PER LE PROCEDURE AUTORIZZATIVE COMUNITARIE ED ALTRI ADEMPIMENTI COMUNITARI DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993, e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39/CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE»;

Visto il regolamento n. 541/95 CEE;

Viste le attestazioni relative al pagamento delle tariffe previste dalle norme in vigore;

Visti il decreto con il quale la società Chiron S.p.a. è stata autorizzata all'immissione in commercio della specialità medicinale «Begrivac»;

Vista la domanda con la quale la società Chiron S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Fiorentina, 1 - Siena, ha chiesto per la specialità medicinale «Begrivac» l'aggiornamento della composizione dei ceppi virali per la campagna di vaccinazione anti-influenzale 1999-2000;

Vista la notifica di fine procedura trasmessa dallo stato di riferimento;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale BEGRIVAC - sospensione iniettabile nelle forme, confezioni e alle condizioni di seguito specificate:

«Begrivac» 1 fiala siringa 0,5 ml;

A.I.C. n. 022143287/M (in base 10), 0P3S9R (in base 32).

Titolare A.I.C.: Chiron S.p.a., via Fiorentina, 1 - Siena,

è modificata nella parte concernente l'adeguamento della composizione dei ceppi virali per la campagna di vaccinazione anti-influenzale 1999-2000 come segue:

principio attivo: virus frammentati preparati dai seguenti ceppi:

A/Sidney/5/97 (H_3N_2) (ceppo equivalente: IVR-108) 15 μg HA (emoagglutinina);

A/Beijing/262/95 (H_1N_1) (ceppo equivalente: X-127) 15 μg HA (emoagglutinina);

B/Beijing/184/93 (B) (ceppo equivalente: B/Yamanashi/166/98) 15 μg HA (emoagglutinina).

Gli stampati sono modificati esclusivamente nella parte concernente la variazione approvata.

Art. 2.

I lotti della specialità medicinale, prodotti anteriormente alla data del presente decreto, con la composizione precedentemente autorizzata e recanti in etichetta l'indicazione della stagione 1998-99, devono essere ritirati dal commercio e, comunque non possono più essere venduti al pubblico a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 3.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 24 settembre 1999

Il dirigente generale: MARTINI

99A8124

DECRETO 24 settembre 1999.

Modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Fluvirin». (Decreto AIC/UAC n. 374/1999).

IL DIRIGENTE GENERALE

DELL'UFFICIO PER LE PROCEDURE AUTORIZZATIVE COMUNITARIE ED ALTRI ADEMPIMENTI COMUNITARI DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993, e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39/CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE»;

Visto il regolamento n. 541/95 CEE;

Viste le attestazioni relative al pagamento delle tariffe previste dalle norme in vigore;

Visti il decreto con il quale la società Evans Medical Limited è stata autorizzata all'immissione in commercio della specialità medicinale «Fluvirin»;

Vista la domanda con la quale la società Medeva Pharma Limited ha chiesto per la specialità medicinale «Fluvirin» l'aggiornamento della composizione dei ceppi virali per la campagna di vaccinazione anti-influenzale 1999-2000;

Vista la notifica di fine procedura trasmessa dallo stato di riferimento;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale FLUVIRIN nelle forme, confezioni e alle condizioni di seguito specificate:

«Fluvirin» 1 siringa preriempita 0,5 ml;

A.I.C. n. 028372151/M (in base 10), 0V1V5R (in base 32).

«Fluvirin» 10 siringhe preriempite 0,5 ml;

A.I.C. n. 028372163/M (in base 10), 0V1V63 (in base 32).

Titolare A.I.C.: Medeva Pharma Limited,

è modificata nella parte concernente l'adeguamento della composizione dei ceppi virali per la campagna di vaccinazione anti-influenzale 1999-2000 come segue:

principio attivo: virus frammentati preparati dai seguenti ceppi:

A/Sidney/5/97 (H_3N_2) (ceppo equivalente: Resvir 13) 15 μg HA (emoagglutinina);

A/Beijing/262/95 (H_1N_1) (ceppo equivalente: X-127) 15 μg HA (emoagglutinina);

B/Beijing/184/93 (B) (ceppo equivalente: B/Yamanashi/166/98) 15 μg HA (emoagglutinina).

Gli stampati sono modificati esclusivamente nella parte concernente la variazione approvata.

Art. 2.

I lotti della specialità medicinale, prodotti anteriormente alla data del presente decreto, con la composizione precedentemente autorizzata e recanti in etichetta l'indicazione della stagione 1998-99, devono essere ritirati dal commercio e, comunque non possono più essere venduti al pubblico a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 3.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 24 settembre 1999

Il dirigente generale: MARTINI

99A8122

DECRETO 24 settembre 1999.

Modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Vaxigrip». (Decreto AIC/UAC n. 375/1999).

IL DIRIGENTE GENERALE

DELL'UFFICIO PER LE PROCEDURE AUTORIZZATIVE COMUNITARIE ED ALTRI ADEMPIMENTI COMUNITARI DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993, e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39/CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE»;

Visto il regolamento n. 541/95 CEE;

Viste le attestazioni relative al pagamento delle tariffe previste dalle norme in vigore;

Visti il decreto con il quale la società Pasteur Merieux MSD S.n.c. è stata autorizzata all'immissione in commercio della specialità medicinale «Vaxigrip»;

Vista la domanda con la quale la società Pasteur Merieux MSD S.n.c. ha chiesto per la specialità medicinale «Vaxigrip» l'aggiornamento della composizione dei ceppi virali per la campagna di vaccinazione anti-influenzale 1999-2000;

Vista altresì la domanda con la quale la società Pasteur Merieux MSD S.n.c. ha chiesto l'autorizzazione all'immissione in commercio di ulteriori sette confezioni;

Vista la notifica di fine procedura trasmessa dallo stato di riferimento;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale VAXIGRIP nelle forme e confezioni di seguito indicate:

«Vaxigrip» 10 siringhe preriempite;

A.I.C. n. 026032274/M (in base 10), 0SUG4L (in base 32);

«Vaxigrip» 20 siringhe preriempite;

A.I.C. n. 026032286/M (in base 10), 0SUG4Y (in base 32);

«Vaxigrip» 50 siringhe preriempite;

A.I.C. n. 026032298/M (in base 10), 0SUG5B (in base 32);

«Vaxigrip» 1 siringa preriempita senza ago;

A.I.C. n. 026032300/M (in base 10), 0SUG5D (in base 32);

«Vaxigrip» 10 siringhe preriempite senza ago;

A.I.C. n. 026032312/M (in base 10), 0SUG5S (in base 32);

«Vaxigrip» 20 siringhe preriempite senza ago;

A.I.C. n. 026032324/M (in base 10), 0SUG64 (in base 32);

«Vaxigrip» 50 siringhe preriempite senza ago;

A.I.C. n. 026032336/M (in base 10), 0SUG6J (in base 32);

Titolare A.I.C.: Pasteur Merieux MSD S.n.c.

Principio attivo: virus frammentati preparati dai seguenti ceppi:

A/Sidney/5/97 (H_3N_2) (ceppo equivalente: Resvir 13) 15 μg HA (emoagglutinina);

A/Beijing/262/95 (H_1N_1) (ceppo equivalente: X-127) 15 μg HA (emoagglutinina);

B/Beijing/184/93 (B) (ceppo equivalente: B/Yamanashi/166/98) 15 μg HA (emoagglutinina).

Art. 2.

La composizione delle confezioni:

«Vaxigrip» 1 siringa preriempita 0,5 ml;

A.I.C. n. 026032209/M (in base 10), 0SUG2K (in base 32),

è modificata nella parte concernente l'adeguamento della composizione dei ceppi virali per la campagna di vaccinazione anti-influenzale 1999-2000 come sopra riportato.

Art. 3.

La composizione delle confezioni:

«Vaxigrip» "bambini" 1 siringa preriempita con ago 0,25 ml;

A.I.C. n. 026032211/M (in base 10), 0SUG2M (in base 32);

«Vaxigrip» "bambini" 10 siringhe preriempite con ago 0,25 ml;

A.I.C. n. 026032223/M (in base 10), 0SUG2Z (in base 32);

«Vaxigrip» "bambini" 20 siringhe preriempite con ago 0,25 ml;

A.I.C. n. 026032235/M (in base 10), 0SUG3C (in base 32);

«Vaxigrip» "bambini" 1 siringa preriempita senza ago 0,25 ml;

A.I.C. n. 026032247/M (in base 10), 0SUG3R (in base 32);

«Vaxigrip» "bambini" 10 siringhe preriempite senza ago 0,25 ml;

A.I.C. n. 026032250/M (in base 10), 0SUG3U (in base 32);

«Vaxigrip» "bambini" 20 siringhe preriempite senza ago 0,25 ml;

A.I.C. n. 026032262/M (in base 10), 0SUG46 (in base 32),

precedentemente autorizzate è modificata nella parte concernente l'adeguamento della composizione dei ceppi virali per la campagna di vaccinazione anti-influenzale 1999-2000 come di seguito riportato:

principio attivo: virus frammentati preparati dai seguenti ceppi:

A/Sidney/5/97 (H_3N_2) (ceppo equivalente: Resvir 13) 7,5 μg HA (emoagglutinina);

A/Beijing/262/95 (H_1N_1) (ceppo equivalente: X-127) 7,5 μg HA (emoagglutinina);

B/Beijing/184/93 (B) (ceppo equivalente: B/Yamanashi/166/98) 7,5 μg HA (emoagglutinina).

Gli stampati delle confezioni precedentemente autorizzati sono modificati esclusivamente nella parte concernente la variazione approvata.

Art. 4.

I lotti della specialità medicinale, prodotti anteriormente alla data del presente decreto, con la composizione precedentemente autorizzata e recanti in etichetta l'indicazione della stagione 1998-99, devono essere ritirati dal commercio e, comunque non possono più essere venduti al pubblico a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 5.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 24 settembre 1999

Il dirigente generale: MARTINI

99A8123

DECRETO 24 settembre 1999.

Modificazione della composizione delle specialità medicinali a base di vaccino influenzale per la stagione 1999/2000.

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO VALUTAZIONE ED IMMISSIONE IN COMMERCIO DI SPECIALITÀ MEDICINALI DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale con il quale è stata conferita al dirigente medico dott.ssa Caterina Gualano la funzione di direttore dell'ufficio IV - valutazione ed immissione in commercio di specialità medicinali;

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1997 concernente le procedure tecniche per l'esecuzione del controllo di Stato per il vaccino antinfluenzale;

Visti i decreti di autorizzazione all'immissione in commercio dei vaccini influenzali;

Viste le raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità relative alla composizione del vaccino influenzale per la stagione 1999-2000;

Vista la circolare n. 11 del 25 giugno 1999 del Dipartimento della prevenzione del Ministero della sanità;

Viste le deliberazioni della Commissione unica del farmaco nelle sedute dell'11-12 maggio 1999 e 7-8 settembre 1999;

Vista la linea guida dell'Unione europea (CPMP) sull'armonizzazione dei requisiti per i vaccini influenzali;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata la modifica della composizione, come specificato all'art. 2, delle seguenti specialità medicinali a base di vaccino influenzale:

Denominazione	Ditta	Descrizione	N. A.I.C. base 10	N. A.I.C. base 32
INFLEXAL BERNA	Berna	1 fiala 0,5 ml	012836 262	0D7RF6
		10 fiale 0,5 ml	298	0D7RGB
		1 siringa preriempita 0,5 ml	274	0D7RFL
		10 siringhe preriempite 0,5 ml	286	0D7RFY
INFLEXAL V BERNA	Berna	1 siringa preriempita 0,5 ml	033658 016	103550
		10 siringhe preriempite 0,5 ml	028	10355D
FLUAD	Chiron	1 siringa preriempita 0,5 ml	031840 034	0YCPT2
ADIUGRIP	Chiron	1 siringa preriempita 0,5 ml	034399 016	10TST8
BIAFLU	Farma Biagini	1 fiala 0,5 ml	026245 124	0T0Y04
BIAFLU ZONALE S.U.	Farma Biagini	1 fiala 0,5 ml	026896 213	0TNTUP
		1 siringa preriempita 0,5 ml	225	0TNTV1
ISIFLU ZONALE	ISI	1 fiala 0,5 ml	001181 142	0141GQ
ISIFLU ZONALE S.U.	ISI	1 fiala 0,5 ml	026897 215	0TNUTZ
		1 siringa preriempita 0,5 ml	227	0TNUUC
ISIFLU ZONALE SPLIT	ISI	1 fiala 0,5 ml	028722 130	0VDJYL
		1 siringa preriempita 0,5 ml	142	0VDJYY
AGRIPPAL S1	Chiron	1 fiala 0,5 ml	026405 252	0T5UD4
INFLUPOZZI SUBUNITÀ	Istituto vaccinogeno Pozzi	1 fiala 0,5 ml	025984 257	0SSZ81
		1 siringa preriempita 0,5 ml	269	0SSZ8F
INFLUPOZZI ADIUVATO	Istituto vaccinogeno Pozzi	1 siringa preriempita 0,5 ml	034377 010	10T39L
INFLUVIRUS	Nuovo istituto sieroterapico milanese	1 siringa preriempita 0,5 ml	012934 283	0DBR4C
		1 fiala 0,5 ml	295	0DBR4R
INFLUVIRUS F	Nuovo istituto sieroterapico milanese	1 fiala 0,5 ml	027761 081	0UH6FT
		1 siringa preriempita 0,5 ml	093	0UH6G5
INFLUVIRUS SB	Nuovo istituto sieroterapico milanese	1 siringa preriempita 0,5 ml	026968 216	0TR04S
		1 fiala 0,5 ml	228	0TR054

2. È autorizzata l'immissione in commercio delle specialità di cui al precedente comma.

3. I lotti di tutte le specialità medicinali a base di vaccino influenzale prodotti con la composizione precedentemente autorizzata e recanti in etichetta l'indicazione della stagione 1998-1999, devono essere ritirati dal commercio e, comunque, non possono più essere venduti al pubblico.

Art. 2.

1. I vaccini influenzali di cui al precedente art. 1 devono essere costituiti, per la stagione 1999-2000, da antigeni virali preparati dai seguenti ceppi:

un virus equivalente al ceppo A/Sydney/5/97 (H_3N_2);

un virus equivalente al ceppo A/Beijing/262/95 (H_1N_1);

un virus equivalente al ceppo B/Beijing/184/93.

2. Ogni vaccino deve rispettare i requisiti previsti dalla Farmacopea europea e deve contenere 15 μg di emoagglutinina per ceppo e per dose.

3. Il limite inferiore dell'intervallo di confidenza al 95% del controllo di attività deve indicare un contenuto di almeno 12 μg di emoagglutinina per ceppo e per dose.

Art. 3.

1. Gli stampati attualmente approvati delle specialità medicinali riportate all'art. 1 devono essere modificati conformemente a quanto previsto dai precedenti articoli 1 e 2.

Gli stampati di cui al precedente comma, inoltre, devono essere conformi al modello standard approvato dalla Commissione unica del farmaco nella seduta dell'11-12 maggio 1999, riportato nell'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto, e a quanto previsto dalla Farmacopea europea e dalla linea guida dell'Unione europea (CPMP) sull'armonizzazione dei requisiti per i vaccini influenzali; gli stampati dei prodotti per i quali la Commissione unica del farmaco ha riconosciuto caratteristiche di innovatività possono contenere, previa autorizzazione, elementi differenziali rispetto al modello standard.

2. Le aziende titolari di A.I.C. delle specialità riportate al precedente art. 1 devono presentare, entro trenta giorni dalla data del presente decreto, una copia degli stampati corredata dall'autocertificazione di conformità a quanto previsto dal presente articolo.

Art. 4.

1. Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alle società titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio o alle loro rappresentanti in Italia.

Roma, 24 settembre 1999

Il dirigente: GUALANO

RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

1. DENOMINAZIONE DELLA SPECIALITÀ MEDICINALE

DENOMINAZIONE (vaccino influenzale inattivato preparato con virus integri) / (vaccino influenzale inattivato preparato con virus frammentati) / (vaccino influenzale inattivato, antigene di superficie) [*specifico del singolo prodotto*]
Stagione 1999-2000.

2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

DENOMINAZIONE è un vaccino influenzale coltivato in uova, inattivato, costituito da (virus integri/virus frammentati/antigeni di superficie) [*specifico del singolo prodotto*] dei ceppi A e B dei myxovirus influenzali. La composizione dei vaccini influenzali è aggiornata ogni anno sulla base delle raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per l'emisfero nord e delle decisioni dell'Unione Europea (CPMP).
In accordo con le raccomandazioni e decisioni adottate per la stagione 1999-2000 ogni dose di 0.5 ml contiene (virus integri/virus frammentati/antigeni di superficie) [*specifico del singolo prodotto*] preparati dai seguenti ceppi:

A/Sidney/5/97 (H3N2) (ceppo equivalente: {[IVR-108] o [RESVIR 13] [*specifico del singolo prodotto*]})	15 µg HA
A/ Beijing/262/95 (H1N1) (ceppo equivalente: X-127)	15 µg HA
B/Beijing/184/93 (B) (ceppo equivalente: B/Yamanashi/166/98)	15 µg HA

3. FORMA FARMACEUTICA

Sospensione iniettabile.

4. INFORMAZIONI CLINICHE

4.1 Indicazioni terapeutiche

Profilassi dell'influenza, specialmente nei soggetti che corrono un maggiore rischio di complicazioni associate.

4.2 Posologia e modo di somministrazione

Adulti e bambini sopra i 36 mesi: 0.5 ml
Bambini dai 6 ai 35 mesi: i dati clinici sono limitati. Sono stati utilizzati dosaggi di 0,25 ml o 0,5 ml.
Per i bambini che non sono stati precedentemente infettati o vaccinati deve essere somministrata una seconda dose dopo un intervallo di almeno 4 settimane.
L'immunizzazione deve essere effettuata mediante iniezione intramuscolare o sottocutanea profonda.

4.3 Controindicazioni

Ipersensibilità alle uova, alle proteine del pollo o ad ogni altro componente del vaccino.
L'immunizzazione deve essere rimandata nei pazienti con affezioni febbrili o infezione acuta.

4.4 Speciali avvertenze e precauzioni per l'uso

Come per tutti i vaccini iniettabili, un appropriato trattamento e controllo medico devono essere sempre prontamente disponibili nel caso di una rara reazione anafilattica conseguente alla somministrazione del vaccino.
DENOMINAZIONE non deve in nessuna circostanza essere somministrato per via intravascolare.

La risposta anticorpale può essere insufficiente nei pazienti con immunodeficienza endogena o iatrogena.
Il vaccino può contenere quantità residue non dosabili di (*specifico del singolo prodotto*, ad esempio: gentamicina). Usare con cautela nei pazienti con ipersensibilità nota a questo antibiotico.

4.5 Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione
DENOMINAZIONE può essere somministrato contemporaneamente ad altri vaccini. L'immunizzazione deve però essere effettuata in arti differenti. Deve essere considerato che la somministrazione contemporanea può intensificare le reazioni avverse.
La risposta immunologica può essere ridotta se il paziente è in trattamento con farmaci immunosoppressori.
In seguito alla vaccinazione influenzale sono stati osservati risultati falsi positivi nei test sierologici per identificare anticorpi verso l'HIV1, l'epatite C e, soprattutto, l'HTLV1 mediante il metodo ELISA. La tecnica del Western Blot consente di identificare i falsi risultati. Queste reazioni false positive transitorie potrebbero essere dovute alle IgM di risposta al vaccino.

4.6 Gravidanza e allattamento
Non sono disponibili dati relativi agli animali. Nell'uomo, fino ad oggi, i dati sono inadeguati per valutare il rischio teratogeno o fetotossico durante la gravidanza. In gravidanza, nelle pazienti ad alto rischio, i possibili rischi dell'infezione devono essere valutati rispetto ai possibili rischi della vaccinazione.
DENOMINAZIONE può essere usato durante l'allattamento.

4.7 Effetti sulla capacità di guidare e di usare macchinari
È improbabile che DENOMINAZIONE determini effetti sulla capacità di guidare e di usare macchinari.

4.8 Effetti indesiderati
Le seguenti reazioni sono le più comuni:
Reazioni locali: arrossamento, gonfiore, dolore, ecchimosi, indurimento.
Reazioni sistemiche: febbre, malessere, brividi, stanchezza, cefalea, sudorazione, mialgia, artralgia.
Generalmente questi effetti indesiderati scompaiono senza trattamento dopo 1-2 giorni.
I seguenti eventi sono osservati raramente: nevralgia, parestesia, convulsioni, trombocitopenia transitoria.
Sono state segnalate reazioni allergiche, che in rari casi hanno condotto allo shock.
In casi molto rari sono state segnalate vasculiti con interessamento renale transitorio.
Raramente sono stati segnalati disturbi neurologici quali encefalomielite, nevriti e sindrome di Guillain Barrè. Non è stato dimostrato un aumentato rischio di sindrome di Guillain Barrè con i vaccini influenzali attualmente utilizzati.

4.9 Sovradosaggio
E' improbabile che il sovradosaggio possa avere alcun effetto indesiderato.

5. PROPRIETA' FARMACOLOGICHE

5.1 Proprietà farmacodinamiche

La sieroprotezione si ottiene generalmente in 2-3 settimane. La durata dell'immunità postvaccinale varia ma solitamente è di 6 - 12 mesi.

5.2 Proprietà farmacocinetiche

Non applicabile.

5.3 Dati preclinici di sicurezza

Non applicabile.

6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE

6.1 Lista degli eccipienti

Quella specifica del singolo prodotto

6.2 Incompatibilità

DENOMINAZIONE non deve essere mischiato con altre soluzioni iniettabili.

6.3 Durata di stabilità

Quella specifica del singolo prodotto

6.4 Speciali precauzioni per la conservazione

DENOMINAZIONE deve essere conservato ad una temperatura di +2°C - +8°C (in frigorifero). Non congelare. Proteggere dalla luce.

6.5 Natura e contenuto del contenitore

Quella specifica del singolo prodotto

6.6 Istruzioni per l'uso

Portare DENOMINAZIONE a temperatura ambiente prima di iniettarlo. Agitare prima dell'uso.

Ulteriori eventuali specifiche del singolo prodotto

7. TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

specifico del singolo prodotto

8. NUMERO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

specifico del singolo prodotto

9. DATA DI PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE

specifico del singolo prodotto

10. DATA DI APPROVAZIONE/REVISIONE DEL TESTO

specifico del singolo prodotto

(foglio illustrativo)

DENOMINAZIONE
(vaccino influenzale inattivato preparato con virus integri) / (vaccino influenzale inattivato preparato con virus frammentati) / (vaccino influenzale inattivato, antigene di superficie)
[*specifico del singolo prodotto*]
Stagione 1999-2000.

Composizione:
DENOMINAZIONE è un vaccino influenzale coltivato in uova, inattivato, costituito da (virus integri/virus frammentati/antigeni di superficie) [*specifico del singolo prodotto*] dei ceppi A e B dei myxovirus influenzali. La composizione dei vaccini influenzali è aggiornata ogni anno sulla base delle raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per l'emisfero nord e delle decisioni dell'Unione Europea (CPMP).
In accordo con le raccomandazioni e decisioni adottate per la stagione 1999-2000 ogni dose di 0.5 ml contiene:
Principio attivo:
(virus integri/virus frammentati/antigeni di superficie) [*specifico del singolo prodotto*] preparati dai seguenti ceppi:
A/Sidney/5/97 (H3N2) (ceppo equivalente: {[IVR-108] o [RESVIR 13] [*specifico del singolo prodotto*]}) 15 µg HA
A/ Beijing/262/95 (H1N1) (ceppo equivalente: X-127) 15 µg HA
B/Beijing/184/93 (B) (ceppo equivalente: B/Yamanashi/166/98) 15 µg HA
Eccipienti:
specifico del singolo prodotto

Forma farmaceutica e contenuto
Sospensione iniettabile.
Contenuto: *specifico del singolo prodotto*.

Categoria farmacoterapeutica
Vaccino influenzale.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio
specifico del singolo prodotto

Prodotto e controllore finale
specifico del singolo prodotto

Indicazioni terapeutiche
Profilassi dell'influenza, specialmente nei soggetti che corrono un maggiore rischio di complicazioni associate.

Controindicazioni
Ipersensibilità alle uova, alle proteine del pollo o ad ogni altro componente del vaccino.
L'immunizzazione deve essere rimandata nei pazienti con affezioni febbrili o infezione acuta.

Precauzioni per l'uso
Come per tutti i vaccini iniettabili, un appropriato trattamento e controllo medico devono essere sempre prontamente disponibili nel caso di una rara reazione anafilattica conseguente alla somministrazione del vaccino.
DENOMINAZIONE non deve in nessuna circostanza essere somministrato per via intravascolare.
Il vaccino può contenere quantità residue non dosabili di (*specifico del singolo prodotto*, ad esempio: gentamicina). Usare con cautela nei pazienti con ipersensibilità nota a questo antibiotico.

Interazioni
DENOMINAZIONE può essere somministrato contemporaneamente ad altri vaccini. L'immunizzazione deve però essere effettuata in arti differenti. Deve essere considerato che la somministrazione contemporanea può intensificare le reazioni avverse.
La risposta immunologica può essere ridotta se il paziente è in trattamento con farmaci immunosoppressori.
In seguito alla vaccinazione influenzale sono stati osservati risultati falsi positivi nei test sierologici per identificare anticorpi verso l'HIV1, l'epatite C e, soprattutto, l'HTLV1 mediante il metodo ELISA. La tecnica del Western Blot consente di identificare i falsi risultati. Queste reazioni false positive transitorie potrebbero essere dovute alle IgM di risposta al vaccino.

Avvertenze speciali
La risposta anticorpale può essere insufficiente nei pazienti con immunodeficienza endogena (dovuta a malattia) o iatrogena (da farmaci).
Gravidanza e allatamento
Non sono disponibili dati relativi agli animali. Nell'uomo, fino ad oggi, i dati sono inadeguati per valutare il rischio teratogeno o fetotossico durante la gravidanza. In gravidanza, nelle pazienti ad alto rischio, i possibili rischi dell'infezione devono essere valutati rispetto ai possibili rischi della vaccinazione.
DENOMINAZIONE può essere usato durante l'allattamento.
Effetti sulla capacità di guidare e di usare macchinari
È improbabile che DENOMINAZIONE determini effetti sulla capacità di guidare e di usare macchinari.

Dose, modo e tempo di somministrazione
Adulti e bambini sopra i 36 mesi: 0,5 ml
Bambini dai 6 ai 35 mesi: i dati clinici sono limitati. Sono stati utilizzati dosaggi di 0,25 ml o 0,5 ml.
Per i bambini che non sono stati precedentemente infettati o vaccinati deve essere somministrata una seconda dose dopo un intervallo di almeno 4 settimane.
L'immunizzazione deve essere effettuata mediante iniezione intramuscolare o sottocutanea profonda.
Portare DENOMINAZIONE a temperatura ambiente prima di iniettarlo. Agitare prima dell'uso.
Ulteriori eventuali istruzioni per l'uso specifiche del singolo prodotto.

Sovradosaggio
E' improbabile che il sovradosaggio possa avere alcun effetto indesiderato.

Effetti indesiderati

Le seguenti reazioni sono le più comuni:
Reazioni locali: arrossamento, gonfiore, dolore, ecchimosi (lividi), indurimento.
Reazioni sistemiche: febbre, malessere, brividi, stanchezza, cefalea, sudorazione, mialgia (dolore muscolare), artralgia (dolore articolare).
Generalmente questi effetti indesiderati scompaiono senza trattamento dopo 1-2 giorni.
I seguenti eventi sono osservati raramente: nevralgia (dolore nell'area innervata da un nervo sensitivo), parestesia (sensazione anormale come di bruciore, formicolio, puntura, ecc.), convulsioni, trombocitopenia (riduzione delle piastrine del sangue) transitoria.
Sono state segnalate reazioni allergiche, che in rari casi hanno condotto allo shock (i sintomi della reazione allergica grave [reazione anafilattica] sono: ipotensione grave e improvvisa, accelerazione o rallentamento del battito cardiaco, stanchezza o debolezza insolite, ansia, agitazione, perdita di conoscenza, difficoltà della respirazione o della deglutizione, prurito [specialmente alle piante dei piedi o alle palme delle mani], orticaria con o senza angioedema [aree cutanee gonfie e pruriginose localizzate piu' frequentemente alle estremità, ai genitali esterni e al viso, soprattutto nella regione degli occhi e delle labbra], arrossamento della cute [specialmente intorno alle orecchie], nausea, vomito, dolori addominali crampiformi, diarrea).
In casi molto rari sono state segnalate vasculiti con interessamento renale transitorio.
Raramente sono stati segnalati disturbi neurologici quali encefalomielite, nevriti e sindrome di Guillain Barrè (infiammazione del sistema nervoso periferico [polineuropatia] acuta che si manifesta prevalentemente con deficit motori [paralisi]). Non è stato dimostrato un aumentato rischio di sindrome di Guillain Barrè con i vaccini influenzali attualmente utilizzati.

Questi effetti indesiderati sono generalmente transitori. Quando si presentano è tuttavia opportuno consultare il medico.
E' importante comunicare al medico la comparsa di effetti indesiderati non descritti nel foglio illustrativo.

Scadenza e conservazione:

Attenzione : non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.
É importante avere sempre a disposizione le informazioni sul medicinale, pertanto conservate sia la scatola che il foglio illustrativo.
DENOMINAZIONE deve essere conservato ad una temperatura di +2°C - +8°C (in frigorifero). Non congelare. Proteggere dalla luce.

Tenere il medicinale fuori dalla portata dei bambini.

Revisione del Foglio illustrativo da parte del Ministero della Sanità
(data)

99A8100

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 6 settembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Il Bracciante», in Certaldo.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FIRENZE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, divisione IV/6;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 15 maggio 1999, eseguita nei confronti della cooperativa «Il Bracciante», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 2544 del codice civile;

Visto l'avviso di scioglimento della cooperativa, pubblicato sul foglio annunci legali della prefettura di Firenze n. 55 del 9 luglio 1999;

Constatato che alla direzione provinciale del lavoro di Firenze non sono pervenute opposizioni allo scioglimento del menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa «Il Bracciante», con sede in Certaldo, costituita per rogito del notaio Lapo Lapi in data 6 maggio 1962, repertorio n. 106977, registro società n. 15682 del tribunale di Firenze, B.U.S.C. n. 837/73282, è sciolta ai sensi del combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Firenze, 6 settembre 1999

Il dirigente: MUTOLO

99A8007

DECRETO 6 settembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Edificatrice fra braccianti agricoli», in S. Casciano Val di Pesa.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FIRENZE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, divisione IV/6;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 22 maggio 1999, eseguita nei confronti della cooperativa «Edificatrice fra braccianti agricoli», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 2544 del codice civile;

Visto l'avviso di scioglimento della cooperativa, pubblicato sul foglio annunci legali della prefettura di Firenze n. 55 del 9 luglio 1999;

Constatato che alla direzione provinciale del lavoro di Firenze non sono pervenute opposizioni allo scioglimento del menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa «Edificatrice fra braccianti agricoli», con sede in S. Casciano Val di Pesa, costituita per rogito del notaio Lapo Lapi in data 25 marzo 1962, repertorio n. 106068, registro società n. 15617 del tribunale di Firenze, B.U.S.C. n. 830/73289, è sciolta ai sensi del combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Firenze, 6 settembre 1999

Il dirigente: MUTOLO

99A8008

DECRETO 6 settembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Edilizia Garibaldi», in Certaldo.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FIRENZE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, divisione IV/6;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 20 maggio 1999, eseguita nei confronti della cooperativa «Edilizia Garibaldi», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'articolo 2544 del codice civile;

Visto l'avviso di scioglimento della cooperativa, pubblicato sul foglio annunci legali della prefettura di Firenze n. 56 del 13 luglio 1999;

Constatato che alla direzione provinciale del lavoro di Firenze non sono pervenute opposizioni allo scioglimento del menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa «Edilizia Garibaldi», con sede in Certaldo, costituita per rogito del notaio Lapo Lapi in data 23 marzo 1963, repertorio n. 114210, registro società n. 16326 del tribunale di Firenze, B.U.S.C. n. 973/77890, è sciolta ai sensi del combinato disposto

dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Firenze, 6 settembre 1999

Il dirigente: MUTOLO

99A8009

DECRETO 6 settembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Selene», in Calenzano.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FIRENZE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, divisione IV/6;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 14 ottobre 1997, eseguita nei confronti della cooperativa «Selene», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 2544 del codice civile;

Visto l'avviso di scioglimento della cooperativa, pubblicato sul foglio annunci legali della prefettura di Firenze n. 56 del 13 luglio 1999;

Constatato che alla direzione provinciale del lavoro di Firenze non sono pervenute opposizioni allo scioglimento del menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa «Selene», con sede in Calenzano, costituita per rogito del notaio M. Valeria Acquaro in data 28 aprile 1981, repertorio n. 6087, registro società n. 7736 del tribunale di Prato, B.U.S.C. n. 4288/183998, è sciolta ai sensi del combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Firenze, 6 settembre 1999

Il dirigente: MUTOLO

99A8010

DECRETO 6 settembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Fulmine Terzo», in Firenze.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FIRENZE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, divisione IV/6;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 27 novembre 1996, eseguita nei confronti della cooperativa «Fulmine Terzo», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 2544 del codice civile;

Visto l'avviso di scioglimento della cooperativa, pubblicato sul Foglio annunci legali della prefettura di Firenze n. 55 del 9 luglio 1999;

Constatato che alla direzione provinciale del lavoro di Firenze non sono pervenute opposizioni allo scioglimento del menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa «Fulmine Terzo», con sede in Firenze, costituita per rogito del notaio Andrea Nizzi Nuti in data 4 febbraio 1970, repertorio n. 18475, registro società n. 20026 del tribunale di Firenze, B.U.S.C. n. 2686/110712, è sciolta ai sensi del combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Firenze, 6 settembre 1999

Il dirigente: MUTOLO

99A8011

DECRETO 6 settembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Don Giulio Facibeni», in Firenze.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FIRENZE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, divisione IV/6;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 26 maggio 1999, eseguita nei confronti della cooperativa «Don Giulio Facibeni», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 2544 del codice civile;

Visto l'avviso di scioglimento della cooperativa, pubblicato sul Foglio annunci legali della prefettura di Firenze n. 56 del 13 luglio 1999;

Constatato che alla direzione provinciale del lavoro di Firenze non sono pervenute opposizioni allo scioglimento del menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa «Don Giulio Facibeni», con sede in Firenze, costituita per rogito del notaio M. Valeria Acquaro, in data 2 febbraio 1981, repertorio n. 5737, registro società n. 32027 del tribunale di Firenze, B.U.S.C. n. 4253/182483, è sciolta ai sensi del combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Firenze, 6 settembre 1999

Il dirigente: MUTOLO

99A8012

DECRETO 6 settembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Querceto», in Firenze.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FIRENZE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, divisione IV/6;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 24 aprile 1999, eseguita nei confronti della cooperativa «Querceto», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 2544 del codice civile;

Visto l'avviso di scioglimento della cooperativa, pubblicato sul Foglio annunci legali della prefettura di Firenze n. 56 del 13 luglio 1999;

Constatato che alla direzione provinciale del lavoro di Firenze non sono pervenute opposizioni allo scioglimento del menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa «Querceto», con sede in Firenze, costituita per rogito del notaio Enrico Del Panta, in data 20 marzo 1972, repertorio n. 102471, registro società n. 21090 del tribunale di Firenze, B.U.S.C. n. 5815/00, è sciolta ai sensi del combinato disposto dell'art 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Firenze, 6 settembre 1999

Il dirigente: MUTOLO

99A8013

DECRETO 6 settembre 1999.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Co.Me.Vi.B. - Cooperativa meridionale Virginia Bright - Società cooperativa a r.l.», in Ruggiano di Salve, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 23 dicembre 1997 e successivo accertamento ispettivo in data 10 dicembre 1998 effettuate nei confronti della società cooperativa «Co.Me.Vi.B. - Cooperativa meridionale Virginia Bright - Società cooperativa a r.l.», con sede in Ruggiano di Salve (Lecce), dalle quali si rileva che l'Ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Co.Me.Vi.B. - Cooperativa meridionale Virginia Bright - Società cooperativa a r.l.», con sede in Ruggiano di Salve (Lecce), costituita in data 24 aprile 1979 con atto a rogito notaio Giorgio Cascione di Lecce, omologato dal tribunale di Lecce con decreto del 29 giugno 1979, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Piergiorgio Caione, nato ad Arnesano (Lecce) il 18 agosto 1946 ed ivi residente in via G. Garibaldi, 14, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 settembre 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A8092

DECRETO 6 settembre 1999.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Giovanile servizi sociali cooperativa a r.l.», in Lecce, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio provvedimento di delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 9 maggio 1997 e dei successivi accertamenti in data 7 ottobre 1998 effettuate nei confronti della società cooperativa «Giovanile servizi sociali cooperativa a r.l.», con sede in Lecce, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «Giovanile servizi sociali cooperativa a r.l.», con sede in Lecce, costituita in data 7 febbraio 1985 con atto a rogito dott. Alfredo Positano di Poggiardo, omologato dal tribunale di Lecce con decreto in data 8 febbraio 1985, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi degli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Vincenzo Carluccio, nato ad Muro Leccese il 7 gennaio 1959 ed ivi residente in via Trento, 119, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 settembre 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A8093

DECRETO 6 settembre 1999.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Agricola Ellebi», in Manerbio, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 15 ottobre 1998 effettuata nei confronti della società cooperativa «Agricola Ellebi», con sede in Manerbio (Brescia), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975, le designazioni della associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Agricola Ellebi», con sede in Manerbio (Brescia), costituita in data 23 settembre 1993 con atto a rogito notaio Maria Pezzi di Brescia, omologato dal tribunale di Brescia con decreto del 14 ottobre 1993, iscritta al n. 52650 del registro delle società, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e la dott.ssa Clara Sterli, nata a Breno (Brescia) il 6 dicembre 1961 e residente ad Edolo (Brescia), via Gen. G. Treboldi, 17, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 settembre 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A8094

DECRETO 6 settembre 1999.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «La Democratica», in Bellizzi, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 22 settembre 1998 effettuata nei confronti della società cooperativa «La Democratica», con sede in Bellizzi (Salerno), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975, le designazioni della associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Democratica», con sede in Bellizzi (Salerno), costituita in data 1° aprile 1974 con atto a rogito notaio Luigi D'Agosto di Battipaglia, omologato dal tribunale di Salerno con decreto del 27 aprile 1974, iscritta al n. 5520 del registro delle società, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Ferdinando Flagiello, nato a Sant'Antimo (Napoli) il 2 luglio 1962 e residente ad Aversa (Caserta), via Galileo Galilei, 91, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 settembre 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A8095

DECRETO 6 settembre 1999.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «New Social Service - Società cooperativa a responsabilità limitata», in San Severino Marche, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio provvedimento di delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 22 marzo 1999 effettuata nei confronti della società cooperativa «New Social Service - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in San Severino Marche (Macerata), dalle quali si rileva che l'ente non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta pertanto, l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «New Social Service - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in San Severino Marche (Macerata), costituita in data 23 aprile 1985, con atto a rogito del notaio avv. Francesco Eusebi di San Severino Marche, omologato dal tribunale di Camerino, con decreto in data 20 maggio 1985, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, e il dott. Franco De Benedetto, nato a Caprino Veronese (Verona) il 18 marzo 1956 e residente a Numana (Ancona), in via delle Ortensie n. 5, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 settembre 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A8096

DECRETO 6 settembre 1999.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Bruzia Edil Pollino - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Castrovillari, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Vista la sentenza in data 18 febbraio 1999, depositata in cancelleria in data 2 marzo 1999 con la quale il tribunale di Castrovillari ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «Bruzia Edil Pollino - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Castrovillari;

Ritenuta la necessità a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Bruzia Edil Pollino - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Castrovillari, costituita in data 8 gennaio 1981, con atto a rogito del notaio dott. Alberto Novello di Cosenza, omologato dal tribunale di Castrovillari, con decreto del 17 gennaio 1981, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, e il dott. Raffaele Mostaccioli nato a Salerno il 15 aprile 1952 e residente a Catanzaro in via L. Costanzo n. 14, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 settembre 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A8097

DECRETO 6 settembre 1999.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Società cooperativa agricola a responsabilità limitata S.C.A.R.», in Bisignano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio provvedimento di delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 10 luglio 1999 effettuata nei confronti della società cooperativa «Società cooperativa agricola a responsabilità limitata S.C.A.R.», con sede in Bisignano (Cosenza), dalle quali risulta che l'ente non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta pertanto, l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società cooperativa agricola a responsabilità limitata S.C.A.R.», con sede in Bisignano (Cosenza), costituita in data 26 novembre 1981, con atto a rogito del notaio prof. Armando Pantano di Cosenza, omologato dal tribunale di Cosenza, con decreto in data 9 dicembre 1981, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Giovanni Carnè nato a Crotone il 30 ottobre 1959, ivi residente in via Galluppi n. 10, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 settembre 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A8098

DECRETO 13 settembre 1999.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cros Convention - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Bologna, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio provvedimento di delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i

provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria in data 16 giugno 1999 da cui si evince che la società cooperativa «Cros Convention società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bologna, si trova in stato di insufficienza di attivo ai sensi dell'art. 2540 del codice civile;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cros Convention - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bologna, costituita in data 9 marzo 1994 con atto a rogito del notaio dott. Viapiana, omologato dal tribunale di Bologna con decreto del 13 aprile 1994 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e la dott.ssa Lelli Anna Rosa nata a Bologna il 29 agosto 1969 e residente a Fumo di Argelato (Bologna), via Galliera n. 214, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 13 settembre 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A8099

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DIRETTIVA 23 giugno 1999.

Direttiva in materia di cooperative edilizie a proprietà indivisa, costituite esclusivamente fra appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia che abbiano usufruito di contributi. (Direttiva n. 2318).

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

L'art. 9, comma primo, della legge 30 aprile 1999, n. 136, prevede che le cooperative edilizie costituite a proprietà indivisa fra appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia che abbiano usufruito di contributi ai sensi dell'art. 7, terzo comma, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito con modificazioni dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, possono trasformarsi a proprietà individuale previa autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici e con delibera adottata dall'assemblea dei soci con le modalità prescritte per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto delle società per azioni.

Il rilascio della predetta autorizzazione è condizione necessaria all'ottenimento del nulla osta alla stipulazione dei contratti di mutuo edilizio, individuale, di cui all'art. 139 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165.

Pertanto, poiché con legge 29 dicembre 1969, n. 1073, articolo unico, la competenza relativa alla concessione del citato nulla osta alla stipulazione dei contratti di mutuo edilizio individuale, è stata già devoluta ai provveditorati regionali alle opere pubbliche, si ritiene opportuno attribuire ai medesimi, anche le competenze previste dall'art. 9 della legge 30 aprile 1999, n. 136.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, le competenze previste dall'art. 9 della legge 30 aprile 1999, n. 136, sono, altresì, attribuite alla regione autonoma della Sardegna.

Alle cooperative a proprietà indivisa, che si trasformano avvalendosi della facoltà prevista dalla legge n. 136/1999, si applicano le disposizioni dettate in materia di cooperative edilizie a proprietà individuale dal testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni.

L'autorizzazione di cui all'art. 9, primo comma, della legge 30 aprile 1999, n. 136, è subordinata:

a) alla consegna di tutti gli alloggi sociali compresi nell'edificio assistito dal contributo statale, da effettuare ai sensi e per gli effetti dell'art. 98 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, e dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1963, n. 131;

b) all'accertamento dei requisiti posseduti dai soci assegnatari.

Da qui l'esigenza che detta autorizzazione venga rilasciata dopo accurati accertamenti tendenti a verificare sia l'appartenenza dei soci assegnatari alle Forze armate e di polizia, sia il possesso da parte degli stessi soci dei requisiti soggettivi richiesti dal richiamato testo unico per ottenere l'attribuzione in proprietà di case costruite da cooperative edilizie fruenti di contributo statale.

Per quanto riguarda l'accertamento dei requisiti posseduti dai soci assegnatari, è necessario richiamare l'attenzione sulle disposizioni già impartite da questo Ministero con la direttiva n. 57 del 13 gennaio 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 marzo 1995, che, in allegato, individua la documentazione da produrre per ottenere il nulla osta alla stipulazione del contratto di mutuo edilizio individuale (art. 139 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165).

I provveditorati regionali alle opere pubbliche e la Regione autonoma della Sardegna provvederanno, altresì, al rilascio del nulla osta di cui al terzo comma dell'art. 9 della legge 30 aprile 1999, n. 136.

L'autorizzazione di cui all'art. 9, terzo comma, della legge 30 aprile 1999, n. 136, è subordinata:

a) all'accertamento, mediante sopralluogo tecnico, dell'autonomia dei singoli fabbricati realizzati dalla stessa cooperativa;

b) alla verifica dell'avvenuta consegna, da parte degli organi sociali della cooperativa, di tutti gli alloggi compresi in un medesimo edificio.

Sarà cura degli uffici in indirizzo trasmettere, a questo Ministero, copia dei provvedimenti emanati in adempimento alle prescrizioni di cui all'art. 9 della legge 30 aprile 1999, n. 136.

La presente direttiva, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 1999

Il Ministro: MICHELI

Registrata alla Corte dei conti il 25 agosto 1999
Registro n. 2 Lavoro pubblici, foglio n. 216

99A8000

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 13 settembre 1999.

Iscrizione dell'associazione «Comitato consumatori altroconsumo» all'elenco delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori ed utenti rappresentative a livello nazionale, di cui all'art. 5 della legge n. 281/1998.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'ARMONIZZAZIONE E LA TUTELA DEL MERCATO

Vista la legge 30 luglio 1998, n. 281, recante disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti;

Visto il decreto ministeriale 19 gennaio 1999, n. 20, concernente le procedure per l'iscrizione all'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti, rappresentative a livello nazionale;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, così come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Acquisita la domanda presentata a mano in data 8 giugno 1999 con la quale l'associazione «Comitato consumatori altroconsumo», con sede legale in via Valassina n. 22, Milano, ha chiesto l'iscrizione di cui all'art. 5 della predetta legge n. 281/1998;

Vista la nota n. 1252422 del 25 giugno 1999, con la quale la Divisione III ha avviato l'istruttoria e ha nominato quale funzionario istruttore il dott. Umberto Troiani;

Esaminata la documentazione prodotta ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge n. 281/1998 citata;

Vista la relazione conclusiva della fase istruttoria del funzionario istruttore incaricato;

Su proposta del direttore della divisione III;

Ritenuto che, in base alla documentazione prodotta, l'Associazione istante risulta essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 5 della citata legge n. 281/1998;

Decreta:

L'associazione «Comitato consumatori altroconsumo» è iscritta nell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale di cui all'art. 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 1999

Il direttore generale: LIROSI

99A8001

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 21 settembre 1999.

Rideterminazione del numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in medicina e chirurgia presso l'Università di Chieti per l'anno accademico 1998-1999.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il decreto ministeriale 11 giugno 1998 con il quale sono stati determinati, per l'anno accademico 1998-1999, il numero dei posti a livello nazionale, la ripartizione degli stessi tra le Università, nonché le modalità di ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia;

Visto il decreto ministeriale 29 giugno 1999 con il quale sono stati autorizzati, per l'anno accademico 1998-1999, posti aggiuntivi rispetto a quelli definiti con il predetto decreto ministeriale 11 giugno 1998 e, in particolare numero trenta per l'Università di Chieti;

Considerato che l'art. 1, comma 2, del citato decreto ministeriale 29 luglio 1999 definisce complessivamente i posti per la sede di Chieti in numero duecentodieci in virtù del calcolo effettuato in base alla lettura del precitato decreto ministeriale 11 giugno 1998 che nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 24 giugno 1998 erroneamente indica numero centottanta posti anziché numero centosessanta;

Ritenuto, pertanto, di dover rettificare tale errore materiale al fine di rendere corretta l'indicazione dei posti disponibili per le immatricolazioni degli studenti presso l'Università di Chieti, al corso di laurea in medicina e chirurgia per l'anno accademico 1998-1999;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno accademico 1998-1999 i posti disponibili per le immatricolazioni presso l'Università di Chieti al corso di laurea in medicina e chirurgia è definito in numero centonovanta.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 settembre 1999

p. *Il Ministro:* GUERZONI

99A8101

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una richiesta di *referendum* popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 27 settembre 1999 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete l'abrogazione delle parole ed è comprensivo del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza" dal primo comma dell'art. 1 della legge 31/10/1965 n. 1261 pubblicato sulla *G.U.* 20/11/1965 n. 290.

Volete l'abrogazione delle parole "Ai membri del Parlamento è corrisposta inoltre una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma" dell'art. 2 della legge 31/10/1965 n. 1261 pubblicato sulla *G.U.* 20 novembre 1965 n. 290.

Volete l'abrogazione del primo comma dell'art. 4 della legge 31/10/1965 n. 1261 pubblicato sulla *G.U.* 20/11/1965 n. 290 che recita: "I commi primo e secondo dell'art. 88 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 sono sostituiti dai seguenti:

Volete l'abrogazione delle parole: "L'indennità mensile e la diaria per il rimborso delle spese di soggiorno previste dall'art. 2 sono esenti da ogni tributo e non possono comunque essere computate agli effetti dell'accertamento del reddito imponibile e della determinazione dell'aliquota per qualsiasi imposta o tributo dovuto sia allo Stato che ad altri Enti, o a qualsiasi altro effetto" dell'art. 5 terzo comma della legge 31/10/1965 n. 1261 pubblicato sulla *G.U.* 20/11/1965 n. 290.

Volete l'abrogazione dell'art. 6 della legge 31/10/1965 n. 1261 pubblicata sulla *G.U.* 20/11/1965 n. 290 che recita: «Il trattamento tributario previsto dall'art. 5 della presente legge si applica, per quanto compatibile, alle indennità ed assegni spettanti ai consiglieri delle regioni a statuto speciale."?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso Giometto Silvano, via S. Fiorenzo, 5 - 00122 Lido di Ostia.

99A8150

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE

Avviso relativo alla avvenuta scadenza del termine per l'emanazione di disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi a direttive comunitarie.

Il giorno 28 settembre 1999 scade il termine per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi alla direttiva 98/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore e recante modificazione della direttiva 70/220/CEE del Consiglio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie L - n. 350 del 28 dicembre 1998 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 2ª serie speciale - n. 7 del 25 gennaio 1999.

99A7889

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 27 settembre 1999

Dollaro USA	1,0414
Yen giapponese	109,67
Dracma greca	328,00
Corona danese	7,4310
Corona svedese	8,6155
Sterlina	0,63270
Corona norvegese	8,1945
Corona ceca	35,873
Lira cipriota	0,57810
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	254,97
Zloty polacco	4,2682
Tallero sloveno	196,0175
Franco svizzero	1,6019
Dollaro canadese	1,5297
Dollaro australiano	1,5917
Dollaro neozelandese	2,0106
Rand sudafricano	6,2520

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A8151

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante procedura di trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 5, comma 9 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, della legge 19 novembre 1990, n. 341, della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e della legge 3 luglio 1998, n. 210, si comunica che presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma è vacante il sottoelencato posto di professore universitario di ruolo di prima fascia alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante procedura di trasferimento:

Facoltà di medicina e chirurgia:

F16A - Malattie apparato locomotore - un posto.

Gli aspiranti ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande, in carta libera, direttamente al preside di facoltà di questo Ateneo entro trenta giorni dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'eventuale indicazione della disciplina non costituisce un vincolo rispetto alle successive possibilità di utilizzazione del docente nell'ambito dello stesso settore.

Il Consiglio della facoltà interessata assicurerà la valutazione comparativa dei candidati secondo i seguenti criteri generali, approvati dal S.A. nella seduta del 12 febbraio 1999:

rilevanza scientifica delle pubblicazioni;

continuità temporale della produzione scientifica;

attività didattica svolta;

congruenza dell'attività scientifica e didattica del candidato con le esigenze della facoltà.

A tal fine alla domanda dovrà essere allegato:

1) *curriculum* della propria attività scientifica e professionale;

2) un elenco dei titoli posseduti alla data della domanda che l'interessato ritiene utile far valere ai fini del trasferimento;

3) le pubblicazioni ed i lavori che i candidati intendono far valere per la valutazione comparativa.

Per le pubblicazioni o per i lavori stampati all'estero deve risultare la data ed il luogo della pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia il candidato autore deve dichiarare l'avvenuto deposito dello stampato presso la Prefettura e la Procura della Repubblica (art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale del 31 agosto 1945, n. 660).

Non verranno presi in considerazione i titoli non elencati nel suddetto elenco, né verranno considerate le pubblicazioni ed i lavori inviati dopo il termine utile per la presentazione delle domande.

La nomina alla copertura del posto per trasferimento è disposta con decreto del rettore a decorrere dal 1º novembre successivo alla data della delibera di chiamata da parte del Consiglio di facoltà.

99A8147

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro per le politiche agricole del 9 settembre 1999 recante dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Chieti. (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 216 del 14 settembre 1999).

Nel dispositivo del decreto citato in epigrafe, riportato nella prima colonna, alla pag. 46 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale,* al IX capoverso, dove è scritto: «... provvidenze di cui all'art. 3, comma *2,* lettera *a)*, ...» leggasi: «... provvidenze di cui all'art. 3, comma *3,* lettera *a), ...*».

99A8148

Comunicato relativo al decreto del Ministro per le politiche agricole del 9 settembre 1999 recante dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Catanzaro e Cosenza. (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 216 del 14 settembre 1999).

Nel dispositivo del decreto citato in epigrafe, riportato nella seconda colonna, alla pag. 44 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale,* al IX capoverso, dove è scritto: «... provvidenze di cui all'art. 3, comma *2, lettere a), ...*», leggasi: «... provvidenze di cui all'art. *3,* comma *3, lettera a), ...*».

99A8149

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500
€ 0,77